



Roma,

12 DIC. 2019

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO III

All' Ufficio Legislativo Economia

Ufficio Coordinamento Legislativo

e, p.c. All' Ufficio Legislativo Finanze

Prot. n. 257632/2019

Rif. Prot. Entrata n. 255840/2019

**OGGETTO: AS 1638** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Relazione tecnica passaggio.

È stato esaminato il provvedimento indicato in oggetto, approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati il 6 dicembre 2019 e trasmesso al Senato della Repubblica per il relativo esame.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
12 DIC. 2019
Prot. n. 1-8626

Il Ragioniere Generale dello Stato

## Relazione tecnica

### CAPO I

#### Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali

##### Articolo 1

###### Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

Le misure proposte sono volte a combattere le frodi, a danno dell'Erario, nell'ambito dell'istituto dell'accollo del debito d'imposta altrui, disciplinato dall'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, vietando pagamenti tramite compensazione.

In merito, fatte salve possibili incertezze legate alle concrete modalità dell'accollo – la cui individuazione è tutt'ora demandata all'apposito decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 212 del 2000 – dal punto di vista dell'impatto finanziario non emerge alcun effetto negativo in termini di saldi di finanza pubblica.

La precipua attività di indagine dell'Agenzia delle entrate ha avuto ad oggetto una preventiva analisi selettiva finalizzata *in primis* ad individuare, tramite l'esame massivo dei modelli di versamento F24, i soggetti che hanno fatto ricorso all'istituto dell'accollo. Ai fini della stima occorre considerare, prudenzialmente, i soli soggetti che risultano aver effettuato compensazioni per importi superiori a euro 200.000 annui. Il totale dei crediti indebitamente utilizzati mediante l'istituto dell'accollo tributario nel 2018 è risultato pari a euro 351 milioni. Tuttavia, occorre tener conto anche della stima già effettuata in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1 comma 990 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) in tema di sospensione delle deleghe di pagamento a mezzo F24 (controllo preventivo), cui sono stati ascritti effetti connessi alla sospensione a monte delle compensazioni in relazione al fenomeno dell'accollo di debiti altrui per un ammontare di € 63 mln. Pertanto, gli effetti finanziari connessi a tale disposizione possono essere stimati in euro 288 milioni.

##### Articolo 2

###### Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione

La stima degli effetti di gettito relativi all'introduzione della norma è pari a euro 200 milioni annui. La stima si basa sulle evidenze derivanti dagli esiti delle attività operative svolte dall'Agenzia nell'ambito del contrasto di fenomeni fraudolenti realizzati mediante l'abuso del meccanismo della compensazione d'imposta con utilizzo di crediti inesistenti, prevalentemente afferenti all'IVA. L'inibizione della facoltà di compensazione dei crediti di cui appaiono formalmente titolari società cartiere – o soggetti che comunque intervengono in schemi di frode IVA – consentirebbe di reprimere e contrastare i sopra accennati fenomeni illeciti.

In particolare, nell'ambito di attività d'indagine, sono stati analizzati, per il 2017 e 2018, i dati comunicati dai contribuenti ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 nonché i dati acquisiti per effetto dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica.

Dal confronto tra dette informazioni, i dati dichiarativi disponibili e taluni profili di rischiosità fiscale riscontrati su specifici soggetti, è stato calcolato in circa 688 milioni di euro l'importo complessivo del credito Iva correlato ad acquisti risultati fittizi, per gli anni 2017 e 2018.

Considerato che, in esito alla puntuale attività operativa già condotta, vi sono situazioni di concentrazione di rilevanti crediti fittizi nei confronti di un numero limitato di soggetti, si può valutare di stimare prudenzialmente l'effetto della norma in 200 milioni di euro di minori spese.



### Articolo 3

#### Contrasto alle indebite compensazioni

Con riferimento ai primi tre commi della disposizione in commento, si rappresenta che nel corso degli anni sono state introdotte numerose misure di controllo preventivo, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24.

In occasione dell'emanazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, avendo riguardo ad analoghe misure introdotte in passato (in particolare, l'articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16), nella relazione tecnica era stato osservato l'effetto prodotto dalla riduzione da 10 mila a 5 mila euro del limite oltre il quale erano necessari, per la compensazione del credito IVA, la preventiva presentazione della relativa dichiarazione e l'invio esclusivo del modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, tale disposizione del 2012 aveva prodotto una riduzione dei crediti compensati del 33,83% su base annua, di cui circa la metà (16,92%) ascrivibile all'obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione da cui emerge il credito.

Tale requisito (la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, per importi annui del credito superiori a 5 mila euro) è proprio ciò che viene introdotto dalle disposizioni in commento per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette; infatti, il citato articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, a tal fine, aveva previsto solo l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Aggiungendo il requisito della preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, è possibile rendere ancora più efficace e tempestiva l'attività di controllo, in quanto, già in fase di ricezione del modello F24, è possibile stabilire se il credito compensato sia vistato e non superi il credito dichiarato; di conseguenza, è possibile scartare all'origine i modelli F24 che contengano compensazioni di crediti non vistati oppure eccedenti l'importo dichiarato, riducendo l'onere per il bilancio dello Stato in termini di spesa.

La stima degli effetti finanziari delle disposizioni in commento, in termini di minore spesa annua a regime, può essere effettuata applicando la suddetta percentuale del 16,92% all'ammontare delle compensazioni di crediti, superiori a 5.000 euro, avvenute nel 2018 per le principali imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP).

Si sottolinea che la quantificazione viene limitata ai soli crediti per IRPEF, IRES e IRAP (senza considerare le altre imposte minori) per ragioni di prudenza.

<b>Tipo credito</b>	<b>Fascia d'importo</b>	<b>Ammontare compensato anno 2018 (in milioni di euro)</b>
IRAP	maggiore di 5 mila euro	461
IRES	maggiore di 5 mila euro	3.094
IRPEF	maggiore di 5 mila euro	1.636
	<b>Totale</b>	<b>5.191</b>
	<b>Riduzione 16,92%</b>	<b>878</b>

L'effetto combinato della riduzione delle compensazioni indebite e del c.d. slittamento descritto nella relazione illustrativa, che si avrà solo per il 2020, viene stimato considerando l'ammontare delle compensazioni dei suddetti crediti avvenute nel periodo gennaio/aprile del 2018 (per prudenza, si ipotizza che, di tale ammontare, solo il 50% slitterà all'anno successivo e che il restante 50% troverà capienza nei pagamenti da effettuare nello stesso anno di presentazione della dichiarazione).



Tipo credito	Fascia d'importo	(X)	(Y)	(X-Y) <sup>(1)</sup>
		Ammontare compensato anno 2018 (in milioni di euro)	50% ammontare compensato gennaio/aprile 2018 (in milioni di euro)	
IRAP	maggiore di 5 mila euro	461	27	434
IRES	maggiore di 5 mila euro	3.094	150	2.944
IRPEF	maggiore di 5 mila euro	1.636	71	1.565
		<b>Totale</b>	<b>248</b>	<b>4.943</b>
			<b>Riduzione 16,92% di 4.943 milioni di euro</b>	<b>836</b>

Combinazione effetti per il 2020 (milioni di euro)	
Riduzione compensazioni indebite	836
Slittamento	248
<b>Totale effetti per il 2020</b>	<b>1.084</b>

(1) è la quota di compensazioni che nel 2020 non subirà lo slittamento e quindi si ridurrà del 16,92% in esito ai controlli preventivi che saranno effettuati a seguito dell'introduzione della disposizione in commento.

Ricapitolando, la disposizione in commento produrrà i seguenti effetti positivi, in termini di minore spesa per il bilancio dello Stato:

Effetto	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Minore spesa	1.084 milioni di euro	878 milioni di euro	878 milioni di euro

Alle altre disposizioni introdotte dalla norma in esame, per ragioni di prudenza, non vengono ascritti effetti finanziari positivi.

*L'aspetto sanzionatorio non è stato specificamente considerato nella relazione tecnica di accompagnamento al testo originario, in quanto l'extra gettito calcolato è stato stimato in base all'effetto deterrente connesso alla preventiva presentazione della dichiarazione e all'invio esclusivo del modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.*

*La modifica apportata alla Camera dei Deputati, pertanto, non produce effetti finanziari.*

#### Articolo 4

##### **Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera**

La quantificazione si basa sulle risultanze delle attività operative svolta dall'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza finalizzate a contrastare l'utilizzo dell'illecita somministrazione di manodopera. Gli esiti, relativi ai più recenti anni d'imposta, hanno messo in evidenza che il fenomeno è diffuso su tutto il territorio nazionale in quanto si sono riscontrati casi significativi in 19 delle 21 regioni e province autonome considerate.

È stata individuata la media delle maggiori imposte accertate e/o contestate nel triennio 2017-2019



connesse alle predette attività di controllo, comprendente IVA, IIDD-IRAP, pari a circa 107 milioni di euro l'anno, di cui 68 milioni di euro relativi all'IVA.

Considerando la capacità operativa dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza e alla luce degli specifici criteri di rischio adottati, che tendono a focalizzare l'attenzione sulle tipologie di evasione di maggiore rilevanza, si stima che l'ammontare oggetto di contestazione rappresenti il 15% del fenomeno complessivo. Pertanto, la perdita di gettito teoricamente ed allo stato ascrivibile a questa fattispecie di evasione ammonterebbe a circa 713 milioni di euro annui, di cui 453 milioni di euro di IVA e 260 milioni di euro di IIDD - IRAP.

Considerate le caratteristiche tipiche del fenomeno in argomento, l'intero ammontare dell'IVA stimata evasa (euro 453 milioni) è costituito, come di seguito rappresentato, per il 70% dall'IVA a credito fittizia utilizzata dall'appaltatore per versare, mediante modelli F24, contributi e ritenute relative alle retribuzioni dei lavoratori somministrati e per il 30% dall'IVA non versata e fisiologicamente dovuta dall'appaltatore, su cui agirebbe il *reverse charge*.

Ad esempio, se consideriamo un appaltatore che abbia emesso fatture per euro 500 più IVA per euro 110, il fenomeno in argomento presenta le caratteristiche che seguono. Il debito IVA fisiologico, pari ad euro 110, non viene versato (mediante omissioni dichiarative, omissioni di versamento, o utilizzo di FOI). Il debito per contributi e ritenute (cuneo fiscale), quantificabile in circa il 50% dell'imponibile fatturato (euro 500) e, quindi, in euro 250, viene versato mediante compensazione di ulteriore IVA a credito fittizia (mediante esposizione di IVA a credito fittizia direttamente nel mod. F24, o mediante precostituzione di IVA a credito fittizia in dichiarazione IVA). Nell'esempio qui ipotizzato, l'IVA evasa in totale ammonta ad euro 360, di cui i) euro 110 (pari a circa il 30% del totale) ascrivibile all'IVA dovuta sulle fatture emesse, ii) euro 250 (pari a circa il 70% del totale) ascrivibile all'IVA fittizia utilizzata per versare ritenute e contributi.

Pertanto, considerando un'IVA evasa pari ad euro 453 milioni, le altre partite di gettito (ritenute e contributi) - nella frode sovente compensate con fittizi crediti IVA o non versate del tutto risultano pari ad euro 317 milioni (pari al 70% di 453).

Considerando, infine, un'incidenza delle ritenute stimabile in misura pari al 40% delle predette altre partite di gettito, il maggior gettito atteso in relazione al comparto ritenute si attesta su euro 127 milioni annui.

Sull'IVA relativa alle fatture emesse agirebbe l'introduzione del regime del *reverse charge* che avrebbe un impatto del 30% sul totale dell'IVA evasa, pari a euro 136 milioni all'anno.

L'effetto combinato dell'estensione del *reverse charge* e della misura di contrasto dell'omesso versamento di ritenute in presenza di appalti e subappalti, comprime fortemente l'"interesse" alla realizzazione delle frodi nel settore degli appalti, contribuendo al ripristino delle ordinarie dinamiche di mercato e di libera concorrenza.

Ciò considerato, si può stimare un effetto complessivo sul gettito a regime che tenga conto della quota di Iva utilizzata per compensare i contributi previdenziali (nel fenomeno descritto 60% di euro 317 milioni, pari a euro 190 milioni), le II.DD.- IRAP (pari a euro 260 milioni, di cui euro 242 milioni a titolo di IRES/IRPEF e euro 18 milioni a titolo di IRAP).

Complessivamente, quindi, è ipotizzabile un impatto sul gettito a regime delle due norme, in termini di maggiori entrate, pari a euro 713 milioni di competenza annua.

Considerando un acconto pari al 75% per l'IRES e l'IRPEF e dell'85% per l'IRAP, si stimano i



seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	Dal 2022
<b>Credito d'imposta IVA</b>	317,0	317,0	317,0
<b>IVA</b>	136	136	136
<b>IRES/ IRPEF</b>	0	423,5	242,0
<b>IRAP</b>	0	33,3	18,0
<b>TOTALE</b>	<b>453,0</b>	<b>909,8</b>	<b>713,0</b>

*In milioni di euro*

*Le modifiche all'articolo 4 non comportano revisioni alle stime di gettito previste dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, in quanto le metodologie ivi utilizzate risultano applicabili anche alle novità introdotte dalle predette modifiche. In particolare, la tipologia di soggetti compresi nell'ambito di applicazione di cui al comma 1, come modificato dalla presente disposizione, che circoscrive l'ambito di applicazione della norma ai contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, è la stessa utilizzata ai fini delle quantificazioni relative all'articolo 4 del decreto legge n. 124.*

*Nell'articolo 17-bis, comma 1 viene introdotto un limite di euro 200.000 ai rapporti negoziali per escludere dall'ambito di applicazione della norma situazioni tendenzialmente a minor rischio fiscale. Al fine di verificare l'impatto sulle quantificazioni di tale novità, sono state analizzate le distribuzioni degli importi rilevati dagli accertamenti e dalle verifiche impiegati nelle stime ed è risultato che, fatto salve alcune fattispecie marginali che non impattano in modo significativo sul risultato finale, detti accertamenti e verifiche si riferiscono a contraenti i cui rapporti negoziali superano la soglia di 200.000 euro annui.*

*Infine, considerato che la novità di cui al comma 5 circoscrive l'ambito di applicazione della disposizione (esclusione della facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori) coerentemente con le modifiche di cui ai commi 1 e 5, si può concludere che anche queste modifiche non influenzano le quantificazioni relative alla relazione tecnica all'articolo 4 del decreto n. 124.*

## **Articolo 5**

### **Contrasto alle frodi in materia di accisa**

**Commi da 1 a 3.** Nella relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale per l'anno 2018, il MEF ha stimato la sottrazione all'accertamento su un quantitativo di 285 milioni di litri di benzina e su 2.272 milioni di litri di gasolio. Tenendo conto delle aliquote vigenti, pari a 0,7284 €/litro per la benzina e a 0,6174 €/litro per il gasolio, ai predetti volumi corrisponde un'accisa evasa rispettivamente di 207,6 milioni €/anno per la benzina e di 1,402 miliardi €/anno per il gasolio (per un tax-gap complessivo pari a 1,6096 miliardi €/anno).

Fenomeni di evasione sono stati riscontrati anche nel settore dei prodotti alcolici (bevande spiritose e birra) ed, in particolare, presso operatori della logistica che rivestono la qualifica di depositari autorizzati, relativamente ai quale l'Amministrazione finanziaria ha effettuato nell'ultimo triennio verifiche per un valore medio di maggiori diritti accertati pari a circa 34 milioni di €/anno.

In armonia con le altre disposizioni del decreto-legge specificamente mirate al contrasto dei suddetti fenomeni evasivi, con la norma in esame sono introdotti nel testo unico delle Accise taluni



provvedimenti di natura sistemica volti a prevenirne l'insorgenza, tramite il rafforzamento dei controlli in fase di autorizzazione e nell'esercizio degli impianti in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono stoccati e movimentati.

In particolare:

- i provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b) introducono criteri soggettivi per la selezione dei destinatari registrati ed esplicitano, in norma, l'obbligo dello scarico del prodotto nei relativi depositi già previsto nelle vigenti disposizioni di prassi in materia. Tale norma ha l'effetto di aumentare l'affidabilità degli operatori del settore e di migliorare l'accertamento qualitativo del prodotto pervenuto da altri SM;
- i provvedimenti di cui al comma 1, lettera c) ampliano la platea dei soggetti obbligati alla denuncia e introducono criteri soggettivi per la selezione degli esercenti dei depositi di prodotto ad imposta assoluta con l'effetto, anche in questo caso, di aumentare l'affidabilità degli operatori del settore e, quindi, di ridurre la probabilità che gli stessi possano avere un ruolo nella commercializzazione di prodotti sottratti all'accertamento e presi in carico con DAS falsi;
- i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) introducono criteri soggettivi per la selezione dei depositari autorizzati nel settore dei prodotti alcolici, sempre con l'effetto di aumentare l'affidabilità degli operatori del settore e di prevenire l'insorgenza dei sopra richiamati fenomeni evasivi.

Per le sopra esposte motivazioni, con le norme di che trattasi, in combinato con le altre disposizioni antifrode contenute nel decreto, si stima:

- di poter ridurre di un ulteriore 4% il predetto tax -gap di 1,609 miliardi €/anno nel settore dei carburanti, per un gettito di 64 milioni €/anno;
- di poter prevenire almeno un terzo delle irregolarità tributarie constatate nell'ultimo quinquennio settore dei prodotti alcolici, per un gettito di circa 11 milioni €/anno (essendo il gettito medio nel settore della birra e degli spiriti pari a circa 1,4 miliardi di €/anno, il predetto dato equivale ad un recupero di efficienza tributaria nel settore di quasi l'1%).

L'effetto complessivo della norma è, quindi, stimato in 75 milioni di €/anno.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; l'Agenzia provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Comma 4.** La disposizione non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, a carico della finanza pubblica, poiché le relative attività sono realizzabili attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## Articolo 6

### Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti

La disposizione prevede l'inserimento nell'art. 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 dei seguenti commi:

a) comma 943-bis, che stabilisce che le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettano a disposizione su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza, senza oneri per l'erario, i dati rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici in possesso delle suddette società;

b) comma 941-bis, che stabilisce che l'utilizzazione della dichiarazione di intento in materia d'IVA non è consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma 937 della medesima legge;

c) comma 941-ter, che prevede che l'utilizzo delle predette dichiarazioni di intento è consentito solo nel caso in cui le imprese che effettuano trasporto merci e passeggeri di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di



trasporto, gasolio presso depositi commerciali da soggetti che non rivestano la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato ovvero da soggetti diversi da quelli per conto dei quali gestori di un deposito fiscale o destinatari registrati abbiano immesso in consumo o estratto il medesimo gasolio (c.d. “traders”).

Inoltre, la medesima disposizione prevede la modifica del comma 941 dell’art. 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 volta a restringere il campo di applicazione delle deroghe attualmente previste in tale comma. In particolare, è stata introdotta una soglia di capacità di stoccaggio (fissata in 3000 metri cubi), sia per i depositi fiscali sia per i depositi dei destinatari registrati, per poter accedere alla deroga in questione. Per effetto di tale modifica, qualora il deposito dal quale sono estratti o immessi in consumo i carburanti in parola abbia una capacità inferiore a quella prevista, scatterà comunque l’obbligo del versamento anticipato dell’IVA previsto dal comma 937 della suddetta legge.

Sotto il profilo strettamente finanziario rilevano principalmente le disposizioni volte a impedire l’utilizzo della dichiarazione d’intento per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i carburanti al fine di evitare l’uso fraudolento delle predette dichiarazioni e aggirare così l’obbligo di versamento dell’IVA. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la rilevanza dei fenomeni fraudolenti che interessano il settore petrolifero che determinano la sottrazione di ingenti risorse erariali. In particolare, l’esperienza operativa ha fatto emergere l’utilizzo – negli schemi fraudolenti impiegati nel corso degli ultimi anni – di lettere d’intento ideologicamente false, emesse da società cartiere che si qualificano fittiziamente come esportatori abituali.

Al riguardo, sulla base di informazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate, negli anni 2017 e 2018, il falso *plafond* generato da società cartiere, oggetto di indicazione in lettere d’intento destinate ad operatori del settore idrocarburi, è aumentato da euro 496 milioni a euro 1.242 milioni. Tale stima, limitata alle entrate erariali conseguenti all’inibizione dell’utilizzo delle lettere d’intento, con esclusione quindi degli impatti relativi al comparto delle accise, si basa sulla tempestiva individuazione di soggetti a rischio (cartiere / falsi esportatori abituali) e sull’immediata interlocuzione con i relativi fornitori attraverso l’invio di *warning letters*, con l’obiettivo di interrompere – e, ove possibile, di evitare – il flusso di fatturazione in regime di non imponibili IVA verso tali soggetti, impedendo di fatto il successivo salto d’imposta.

Pertanto, dall’attuazione delle disposizioni sopra descritte si possono stimare effetti positivi di gettito pari a 200 milioni di euro annui, importo comunque corrispondente – prudenzialmente – alla media dell’IVA afferente agli importi rilevati per tali due periodi d’imposta.

## Articolo 7

### **Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi di altri prodotti**

Nella relazione annuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale per l’anno 2018, il MEF ha stimato la sottrazione all’accertamento su un quantitativo di 2.272 milioni di litri di gasolio. Tenendo conto dell’aliquota vigente, pari a 0,6174 €/litro per il gasolio, al predetto volume corrisponde un’accisa evasa di 1,402 miliardi €/anno.

Tale stima è suffragata sia dalla conclamata presenza di molteplici illecite spedizioni, dai Paesi dell’Est Europa, di oli lubrificanti e altri prodotti succedanei del diesel che hanno formato oggetto, sin dal 2013, di numerosi sequestri da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (i maggiori diritti accertati sono stati nell’ordine di 8 milioni di euro nel 2018 e di 13 milioni di €, sinora, nel 2019) e della Guardia di finanza (nel solo 2018, la Guardia di Finanza ha sequestrato 70 automezzi ed oltre 2 milioni litri di gasolio) nonché dal riscontro, durante i controlli sui depositi, di documenti di trasporto nazionali (denominati DAS – Documento Amministrativo Semplificato), artatamente falsificati per legittimare la provenienza dei suddetti prodotti energetici.

Tale illecito traffico intra unionale di carburanti succedanei del gasolio è favorito dalla circostanza che non sussiste un obbligo comunitario di censimento dei mittenti e dei destinatari di tali prodotti e che, pertanto, gli stessi possono liberamente circolare nell’Unione con la sola scorta di un





documento di trasporto cartaceo (denominato CMR), non tracciato elettronicamente.

L'obbligo di registrazione dei depositi di stoccaggio è attualmente previsto solo a livello nazionale e pertanto, il solo modo che l'Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza dispongono per bloccare le spedizioni all'atto dei controlli su strada è quello di dimostrare, con lunghi appostamenti o previo complessi riscontri di incongruenze nel predetto CMR, che il prodotto sia effettivamente destinato nel territorio dello Stato.

Nelle more della definizione di provvedimenti comunitari in materia (che sono allo studio della Commissione sin dal 2012), con la norma di che trattasi si introduce l'obbligo di utilizzo, da parte dei soggetti interessati al trasporto (destinatario, mittente e incaricato del trasporto), di un sistema nazionale di preventiva denuncia e di tracciamento informatico delle spedizioni di tali prodotti verso il territorio dello Stato.

Qualora i soggetti interessati al trasporto non ottemperino a tali prescrizioni, è, altresì, prevista la presunzione di sottrazione all'accertamento del prodotto trasportato, con conseguente immediata confisca del mezzo e del relativo carico.

In tal modo, sarà possibile drasticamente incrementare l'efficacia dei controlli su strada attualmente effettuati e, inoltre, si innescherà un effetto di deterrenza, presumibilmente molto forte, per il quale le spedizioni illecite dovrebbero indirizzarsi preferenzialmente verso altri SM.

La norma di che trattasi assumerebbe anche maggior efficacia qualora fosse adottata congiuntamente con quella che consente la messa a disposizione delle Autorità di controllo, da parte dei concessionari delle principali infrastrutture viarie, delle targhe e delle ore di passaggio a varchi stradali ed autostradali dei mezzi pesanti utilizzati per il trasporto dei prodotti. Infatti, l'analisi di tali dati consentirebbe di individuare i mezzi sistematicamente impiegati per trasporti "pendolari" tra Italia e gli altri SM e, quindi, di meglio indirizzare, con una preventiva analisi dei rischi, i controlli su strada di che trattasi.

Per i predetti motivi, con la norma di che trattasi, in combinato con quella sopra riportata, si stima di poter aumentare di 6 volte il recupero di imposta medio effettuato nel settore tra il 2018 e il 2019 (pari a circa 10 milioni di euro anno), per un maggior gettito annuo di 60 milioni €/anno con una corrispondente riduzione di circa il 4% del predetto tax-gap di 1,402 miliardi €/anno sul gasolio autotrazione.

## Articolo 8

### Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale

I principali fruitori dell'agevolazione sul gasolio commerciale usato come carburante (per circa 6 miliardi di litri all'anno) sono gli esercenti l'attività di autotrasporto di persone e di merci effettuata con autoveicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, di classe euro 3 o superiore.

Alle previste scadenze trimestrali, l'agevolazione è riconosciuta per l'intero quantitativo di gasolio consumato da ciascun autoveicolo, a condizione che l'esercente comprovi il regolare acquisto del carburante tramite le fatture contenenti anche gli estremi della targa del mezzo rifornito.

Nella dichiarazione sono, altresì, indicati i chilometri percorsi da ciascun mezzo ma, allo stato, l'indicazione della percorrenza è ininfluente al fine dell'accertamento del quantitativo di gasolio ammesso all'impiego agevolato.

Tuttavia, utilizzando tali informazioni, l'Amministrazione finanziaria è in grado di calcolare, la percorrenza per litro di gasolio (nel seguito, *percorrenza specifica*) per ciascun autoveicolo avente diritto all'agevolazione.

Sulla base dei dati di consumo e di percorrenza dell'anno 2018, è stato calcolato che la distribuzione della percorrenza specifica per l'intera popolazione degli autoveicoli ammessi all'agevolazione ha un massimo per valori compresi tra 2,5 – 3,0 km/litro ed andamento decrescente per percorrenze specifiche inferiori e superiori.

In tale intervallo si colloca, pertanto, la percorrenza specifica che, in condizioni normali di esercizio, ci si può attendere per un generico autoveicolo avente diritto.

La predetta distribuzione presenta anche un considerevole numero di autoveicoli che hanno



registrato percorrenze specifiche inferiori a 1 km/litro, vale a dire consumi di gasolio quasi tripli rispetto al predetto valore normale (trattasi di circa il 13 % dell'intera popolazione, di cui il 3,5 % non ha dichiarato alcuna percorrenza).

Al fine di evitare fattispecie elusive e per incentivare il consumo efficiente di gasolio nell'attività di autotrasporto, la proposta normativa di che trattasi, ha lo scopo di introdurre una percorrenza specifica minima di 1 km/litro. Qualora siano registrate percorrenze specifiche al di sotto di tale soglia, l'agevolazione è, comunque, riconosciuta fino al predetto limite.

Per effetto di tale modifica, escludendo i veicoli per i quali non è stata dichiarata alcuna percorrenza e, per i quali, è ragionevole presupporre che, a seguito dell'introduzione della norma il dato sarà regolarmente fornito, e considerando il meccanismo della richiesta e dell'utilizzo del credito di imposta maturato, si stimano minori spese fiscali pari a 40,5 milioni di euro per il 2020 e 81,1 milioni per gli anni successivi.

### Articolo 9

#### Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati

Una stima del gettito può essere effettuata a partire dal numero di auto usate acquistate da privati nel 2018 in altri Stati Membri pari a 54.160 unità. Secondo i dati forniti dalla Motorizzazione, il 40% delle auto immatricolate da privati (pari a 21.664) è stato rivenduto in un limitato arco temporale (indicatore della natura fraudolenta delle operazioni). Occorre inoltre considerare che in generale, sulla base delle attività operative svolte nel corso degli ultimi anni, è emerso che il fenomeno di privati che, effettivamente, si recano in altri paesi dell'Unione Europea per acquistare auto da concessionarie estere, è residuale e limitato principalmente a zone di frontiera. Utilizzando una percentuale prudenziale del 30% (rispetto al 60% della restante parte di auto usate immatricolate), si può stimare in ulteriori 16.248 unità il numero di autovetture immatricolate in frode all'IVA. Considerando in via prudenziale una media di euro 25.000 di imponibile per autovettura (si consideri infatti che nell'attività sul campo, il fenomeno ha riguardato autovetture sportive di lusso, di importo unitario molto superiore) e applicando l'aliquota IVA del 22% all'imponibile totale relativo alle autovetture così determinate, si perviene ad una stima di maggior gettito annuo pari a euro 208 milioni, come illustrato nella tabella che segue.

		Importi
Vendita auto usate anno 2018		54.160
Auto usate rivendute in breve lasso temporale	40%	21.664
Ulteriori auto usate immatricolate in frode	30%	16.248
<b>Stima totale auto usate oggetto di frode</b>		<b>37.912</b>
Media imponibili IVA	25.000	947.800.000
<b>Stima IVA potenzialmente evasa</b>	22%	<b>€ 208.516.000</b>

### Articolo 10

#### Estensione del sistema INFOIL

Al fine della riduzione del tax – gap accise la disposizione ha lo scopo di potenziare i controlli sul deposito, imponendo l'adozione, entro il 30 giugno 2020 e secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle vigenti norme di esecuzione, di un sistema informatizzato per la gestione dei prodotti energetici per autotrazione, detenuti e movimentati all'interno dei depositi fiscali di gasolio e di benzina con capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 mc.

La disposizione troverà complessivamente applicazione su 120 depositi fiscali con stoccaggi di gasolio e di benzina, limitatamente ai soli serbatoi destinati allo stoccaggio di tali carburanti. Dieci



di tali depositi sono raffinerie in cui è già attivo INFOIL e, quindi, non saranno richiesti adeguamenti impiantistici.

La nuova dotazione strumentale consentirà all'Amministrazione finanziaria di effettuare, tramite l'accesso autonomo e diretto alle telemisure installate sui serbatoi dei carburanti, il controllo dell'accertamento quantitativo degli stessi con una precisione superiore a quella attualmente consentita dalle misure manuali.

Stimando il recupero di efficienza nell'ordine dello 0,5 % delle quantità dei predetti carburanti complessivamente immesse in consumo sulla rete (rispettivamente nell'ordine di grandezza di: 22 miliardi di litri di gasolio; 10 miliardi di litri di benzina), con l'iniziativa di che trattasi si stima di poter recuperare un maggior gettito di 120 milioni di euro / anno che si aggiungono a quello previsto con l'adozione del DAS informatico nella filiera del gasolio e della benzina per autotrazione, oggetto di altra disposizione. Gli effetti per l'anno 2020 sono limitati a soli sei mesi di operatività e, quindi, pari a 60 milioni di euro.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Agenzia provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### *Articolo 10-bis* *Estensione ravvedimento operoso*

*Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.*

#### **Articolo 11** **Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico**

Nella relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale per l'anno 2018, il MEF ha stimato la sottrazione all'accertamento su un quantitativo di 285 milioni di litri di benzina e su 2.272 milioni di litri di gasolio. Tenendo conto delle aliquote vigenti, pari a 0,7284 euro/litro per la benzina e a 0,6174 euro/litro per il gasolio, ai predetti volumi corrisponde un'accisa evasa rispettivamente di 207,6 milioni di euro/anno per la benzina e di 1,402 miliardi di euro/anno per il gasolio.

Relativamente al gasolio, la predetta stima è suffragata sia dalla conclamata presenza di molteplici illecite spedizioni, dai Paesi dell'Est Europa, di prodotti energetici succedanei del diesel che hanno formato oggetto, sin dal 2013, di numerosi sequestri da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza nonché dal riscontro, durante i controlli sui depositi, di documenti di trasporto (denominati DAS – Documento Amministrativo Semplificato), artatamente falsificati per legittimare la provenienza dei suddetti prodotti energetici.

Tale illecito traffico intra unionale di carburanti succedanei del gasolio è, altresì, al vaglio dei competenti servizi della Commissione europea al fine di poter definire le più idonee contromisure volte a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale.

Nelle more della definizione di tali provvedimenti comunitari, con la norma di che trattasi si introduce, entro il 30 giugno 2020, l'obbligo di utilizzo del sistema telematico dell'Agenzia per l'emissione del predetto DAS per gli esercenti i depositi, sia gestiti in regime sospensivo sia ad imposta assolta, che spediscono il gasolio per uso carburazione e la benzina nell'intera filiera logistica nazionale.

In tal modo, si rende molto più difficoltosa la falsificazione di tali documenti (e, quindi, l'illecita immissione in consumo dei carburanti che essi scortano nel territorio dello Stato) e, nel contempo, se ne rende possibile la tenuta in forma dematerializzata nelle contabilità degli operatori del settore.

Quest'ultima circostanza, eliminando la necessità di ricorrere alla conservazione di copie cartacee, consentirà il sistematico controllo da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza dei DAS ricevuti ed emessi dai predetti operatori durante le verifiche con



accesso, incrementandone l'efficacia.

Per i predetti motivi, con la norma di che trattasi si stima di poter recuperare oltre un terzo del predetto tax-gap di 1,402 miliardi di euro/anno sul gasolio autotrazione, per un maggior gettito annuo di 480 milioni di euro. Gli effetti per l'anno 2020, anno di prima operatività della norma, sono stimati con riferimento a soli sei mesi di operatività e, quindi, pari a 240 milioni di euro.

La disposizione troverà applicazione solo per il gasolio per uso carburazione e la benzina in quanto trattasi dei prodotti a maggior rischio di frode; verificata poi l'efficacia dell'informatizzazione dell'emissione del DAS per tali prodotti, tale sistema sarà esteso anche agli altri prodotti assoggettati ad accisa ed agevolati.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Agenzia provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Articolo 11-bis**

##### ***(Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale)***

***La disposizione prevede la destinazione, a decorrere dall'anno 2020, di una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per le attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, interporti, ferrovie e all'autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci.***

***La disposizione non determina oneri aggiuntivi, trattandosi di una finalizzazione di risorse già presenti a legislazione vigente sul bilancio del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (capitolo cap. 7264)***

#### **Articolo 12**

##### **Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale**

L'Amministrazione finanziaria ha, nell'ultimo quinquennio, constatato molteplici frodi nel settore del gas naturale, con media dei maggiori diritti accertati pari a circa 62 milioni /anno, per le quali tuttavia le possibilità di recupero effettivo sono particolarmente esigue, in quanto le Società responsabili dell'evasione, al momento della scoperta, risultano usualmente coinvolte in procedure concorsuali ovvero in procedimenti penali per bancarotta fraudolenta con conseguente impossibilità di aggredire i capitali sociali residui.

A tali evidenze si deve, inoltre aggiungere la circostanza che il rapporto annuo tra le quantità fatturate e quelle fornite ha subito nell'ultimo biennio una riduzione rispetto al valore degli anni precedenti. Tale circostanza potrebbe essere imputabile ad una mancata dichiarazione all'erario di prodotto su cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta.

Per contrastare tale fenomeni è, pertanto, necessario che l'Amministrazione finanziaria abbia a disposizione, con maggiore tempestività rispetto all'attuale cadenza annuale, sia i dati quantitativi e di liquidazione relativi al gas naturale fatturato, da parte dei venditori, sia i dati quantitativi sul gas naturale fornito a ciascun venditore, da parte dei distributori.

In tal modo sarà possibile verificare, con cadenza definita con apposite determinazioni direttoriali dell'ADM, che i quantitativi fatturati (come dichiarati dai venditori) sono congruenti con quelli forniti (come dichiarati dai distributori) e che l'imposta percepita dai venditori è regolarmente versata all'erario.

Analoga fenomenologia è applicabile al settore dell'energia elettrica, limitatamente a quale i maggiori diritti accertati nell'ultimo quinquennio sono stati pari a circa 55 milioni / anno. Per tale prodotto, tuttavia, non sono state evidenziate sostanziali anomalie nell'andamento temporale del rapporto annuo tra le quantità fatturate e quelle fornite.

Per i predetti motivi, con la norma di che trattasi si stima di poter recuperare complessivamente un maggior gettito di 240 milioni di euro/anno. Gli effetti per l'anno 2020, anno di prima applicazione



della norma, sono stimati con riferimento a soli sei mesi di operatività e, quindi, pari a 120 milioni di euro.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Articolo 13**

#### **Trust**

La disposizione di cui al **comma 1** risolve problematiche di carattere interpretativo e operativo sottoponendo ad imposizione nei confronti dei beneficiari italiani i redditi distribuiti dai trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata (i redditi prodotti da trust opachi italiani sono, comunque, assoggettati ad imposizione nei confronti dei trust stessi prima dell'attribuzione ai beneficiari). Per effetto della norma risulteranno attratti a tassazione in Italia redditi presumibilmente elevati che in precedenza potevano essere ritenuti non imponibili data l'incertezza del quadro normativo.

Ai fini della quantificazione dell'impatto sul gettito della misura proposta, sono state valorizzate le informazioni pervenute tramite il Common Reporting Standard riconducibili a soggetti esteri denominati "trust" e "Stiftung". Su un campione prudenziale di 26 paesi che hanno comunicato il dato tramite il Common Reporting Standard, risultano essere stati comunicati pagamenti ricevuti da tali entità estere per un ammontare complessivo di euro 500 milioni.

Tenuto conto della circostanza che non è possibile pervenire ad una effettiva segregazione della natura reddituale dei proventi da parte dei soggetti titolari effettivi, assumendo in via prudenziale che il 30% dell'importo complessivo dei pagamenti sia individuato come maggiore imponibile emerso per effetto della norma (150 milioni) e applicando l'aliquota media del prelievo fiscale sul reddito familiare - come comunicato dall'ISTAT nel report del 6 dicembre 2018 relativo all'anno di imposta 2017, pari al 19,4% - si stima un effetto di maggiore gettito di euro 29 milioni annui.

La disposizione di cui al **comma 2** non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto l'accesso alle sezioni speciali del "Registro delle imprese" è già consentito alla Guardia di Finanza ai fini della vigilanza sul rispetto della disciplina antiriciclaggio.

### *Articolo 13-bis*

#### *Modifica alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine*

*La disposizione modifica l'attuale disciplina dei Piani Individuali di Risparmio di cui alla legge n. 232 del 2016. In particolare, nel comma 2 si modificano i vincoli riguardanti la composizione del PIR rispetto alla legislazione vigente (vengono eliminati gli attuali limiti minimi agli investimenti in fondi di venture capital) imponendo che almeno il 70 per cento del PIR sia composto da strumenti finanziari emessi o stipulati da imprese residenti nel territorio dello Stato e che di questo 70 per cento una parte minima debba essere investita in strumenti finanziari di imprese non inserite in alcuni indici di Borsa Italiana o di altri mercati equivalenti.*

*Si osserva che la norma proposta interviene solo sui criteri di composizione del PIR modificando l'insieme di strumenti finanziari su cui investire rispetto alla legislazione vigente, senza che vengano aumentati o diminuiti i limiti attuali alle somme da impiegare nel PIR da parte degli investitori, non comportando pertanto effetti finanziari.*

### *Articolo 13-ter*

#### *Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati*

*La disposizione prevede la modifica delle agevolazioni volte al rientro dei lavoratori impatriati.*

*In particolare per i soggetti che, a decorrere dal 30 aprile 2019, trasferiscono la residenza in*



*Italia e che risultano beneficiari del regime agevolato di cui all'art. 16 del DL n. 147 del 2015, viene stabilita la riduzione della percentuale di esenzione ai fini Irpef dei redditi percepiti agevolati al 30 per cento del loro ammontare e l'estensione di ulteriori cinque periodi di imposta nei seguenti casi:*

- *per i lavoratori con un figlio minorenni o a carico o che diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Per tali soggetti e per gli ulteriori 5 periodi d'imposta la percentuale di concorrenza al reddito complessivo è pari al 50 per cento;*
- *per i lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico. Per tali soggetti e per gli ulteriori 5 periodi d'imposta la percentuale di concorrenza al reddito complessivo è pari al 10 per cento.*

*La legislazione vigente prevede l'agevolazione nel periodo d'imposta in cui viene assunta residenza nel territorio dello Stato e nei 4 periodi d'imposta successivi e la concorrenza alla formazione del reddito complessivo al 50 per cento dell'ammontare dei redditi agevolati.*

*Poiché la norma interviene sui soggetti che hanno acquisito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, si stimano effetti negativi di gettito, determinati dal prolungamento dei periodi di imposta per alcune categorie di soggetti e dalla modifica della percentuale di concorrenza al reddito complessivo dei redditi agevolati.*

*Comma 2 La disposizione prevede espressamente l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato « Fondo Controesodo », con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 cui i soggetti beneficiari possono accedere fino ad esaurimento del fondo stesso.*

*I criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del suddetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. I soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso.*

*Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede per 3 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze e per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*Pertanto, si stima una perdita di gettito annua pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020.*

#### **Articolo 14**

##### **Utilizzo dei file delle fatture elettroniche**

La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto i dati in argomento sono già presenti all'interno dell'infrastruttura telematica denominata "Sistema di Interscambio", appositamente istituita dall'Agenzia delle entrate per la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, costantemente alimentata dai soggetti passivi sottoposti all'obbligo di fatturazione elettronica. Tale dati, come stabilito nel decreto ministeriale 4 agosto 2016, emanato in attuazione del d.lgs. n. 127 del 2015, sono messi a disposizione anche della Guardia di finanza.

*5-quater La disposizione introdotta alla Camera dei Deputati reca prescrizioni di tipo ricognitivo volte a richiamare l'applicazione della disciplina speciale dettata ai sensi dell'articolo 29 della legge 3 agosto 2007, n. 124, al fine di evitare che il processo ordinariamente previsto per la*



*fatturazione elettronica, ivi compresa la memorizzazione, conservazione e consultazione delle medesime fatture elettroniche, possa determinare, attraverso l'aggregazione dei dati contenuti nelle stesse, la conoscibilità dell'attività svolta dagli stessi Organismi di informazione per la sicurezza, in violazione del principio di riservatezza.*

*All'applicazione della suddetta disciplina si provvederà nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

## **Articolo 15**

### **Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria**

Nelle more dell'individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, la disposizione di cui al **comma 1** estende all'anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene sancito anche per l'anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Il sistema TS metterà a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione e del CF del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

Il comma 2 è finalizzato a:

a) razionalizzare, sia in capo all'esercente che effettua prestazioni sanitarie (es. farmacia) sia in capo all'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e Ragioneria Generale dello Stato), rispettivamente l'invio e l'acquisizione dei flussi informativi relativi ai dati necessari per la dichiarazione precompilata (articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014), ai dati dei corrispettivi giornalieri (articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015), nonché ai dati necessari per la partecipazione della lotteria dei corrispettivi (articolo 1, commi 540 e seguenti, della legge n. 232 del 2016);

b) aumentare la sicurezza e l'inalterabilità dei dati sopra richiamati;

c) rispondere meglio alle garanzie di tutela dei dati personali e sensibili derivanti dalle operazioni effettuate presso gli esercizi che effettuano prestazioni sanitarie.

La previsione normativa, peraltro, semplifica l'operatività di tale platea di esercenti, in quanto gli stessi invierebbero tutti i dati di cui al punto a) mediante un'unica operazione effettuata con il registratore telematico.

La disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **Articolo 16**

### **Semplificazioni fiscali**

Coerentemente con gli ultimi interventi normativi, i quali hanno previsto un avvio graduale dell'obbligo di emissione delle fatture elettroniche e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, la disposizione in esame, nel modificare l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, mira a definire un percorso graduale e sperimentale di semplificazione, spostando al secondo semestre del 2020 l'avvio del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia. Considerato che la bozza della dichiarazione annuale IVA relativa al 2020 risulterebbe incompleta, nel comma 1-bis viene precisato che tale documento verrà elaborato dall'Agenzia a partire dai dati del 2021.

Infine, al comma 1, lettera b), viene specificato che l'Agenzia predispone, oltre alle bozze dei registri IVA, anche quelle relative alle "comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA", in quanto l'attuale dicitura – ossia "liquidazione periodica dell'IVA" – potrebbe lasciare adito a dubbi



interpretativi.

La disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Comma 1-bis Nella relazione tecnica relativa all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica si è stimato un recupero di gettito addizionale dal contrasto ad attività fraudolente di circa 0,36 miliardi. Tale importo è stato ottenuto sulla base della considerazione che i tempi necessari all'Amministrazione fiscale per venire a conoscenza dell'esistenza di una società "cartiera" si riducevano da 18 a 3 mesi. Da ciò si deduce che l'anticipazione di un mese della conoscenza del fenomeno comporta un recupero di gettito di 24 milioni.*

*Considerato che l'ammontare delle operazioni transfrontaliere rappresenta il 7,5% circa dell'ammontare totale delle operazioni assoggettate agli obblighi di fatturazione elettronica ed estero, ipotizzando inoltre un'equa distribuzione delle frodi sul mercato interno e quello estero, si può concludere che il ritardo informativo di un mese implica una perdita di gettito pari a 1,8 milioni (7,5% di 24 milioni). Il comma 1-bis, che è formulato in modo che i dati siano trasmessi entro il mese successivo al trimestre di riferimento, comporta un ritardo medio, per trimestre, di 1,5 mesi, per un totale di 6 mesi annui. Ne consegue una perdita di gettito pari a 10,8 milioni annui.*

*Comma 1 ter-La disposizione prevede che alle minori entrate derivanti dal comma 1 bis, valutate in 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede per 10,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### *Articolo 16-bis*

*Ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale*

##### *Riordino dei termini per la presentazione del modello 730*

*Il riordino dei termini dell'assistenza fiscale comporta che le operazioni di conguaglio oggi concentrate nei mesi di luglio e agosto, potranno essere distribuite nei mesi da giugno a ottobre.*

*La previsione di precise scadenze per i soggetti che prestano l'assistenza fiscale (CAF/professionisti, sostituti d'imposta) garantisce sia il contribuente che l'Erario circa la tempestività dell'esecuzione dei conguagli.*

*Peraltro, assumendo che la gran parte dei contribuenti continuerà a presentare la dichiarazione nei primi due mesi (maggio e giugno) così come è avvenuto negli anni in cui la presentazione è stata estesa fino al 23 luglio, si calcola che non vi saranno effetti sostanziali sulla tempistica dei conguagli.*

*Detto assunto deve essere considerato valido sia in caso di dichiarazione con esito a credito, per l'ovvio motivo che consente al contribuente di percepire con celerità il rimborso, ma anche in caso di dichiarazione con esito a debito, per il motivo che consente al contribuente con retribuzione periodica come i dipendenti e i pensionati di fruire della rateazione della trattenuta.*

*In tutti i casi, tenuto conto che per la maggior parte dei modelli 730 le operazioni di conguaglio si concludono con un saldo a credito, non si ascrivono effetti sul bilancio dello Stato.*

*Non si rileva neppure un aggravio di adempimenti a carico dell'Amministrazione e agli oneri di adeguamento informatico in quanto il mero spostamento dei termini, in assenza di modifiche del processo, non influenza in maniera rilevante il costo già attribuito allo stesso.*





**Articolo 16-ter**  
**Potenziamento dell'amministrazione finanziaria**

*La disposizione di cui al comma 1, al fine di rafforzare le agenzie fiscali nell'impegnativo compito di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e di contrasto all'evasione fiscale ed alle frodi, autorizza l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale, a partire dall'anno 2020, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, per circa complessive 500 unità.*

*Con riguardo alle attività di contrasto all'evasione ed alle frodi, l'assunzione di nuovo personale consentirà di dedicare capacità operativa al monitoraggio, all'analisi ed al contrasto dei predetti fenomeni aumentando, in particolare, il presidio dell'Agenzia delle Entrate sui soggetti privi dei requisiti soggettivi e oggettivi Iva ovvero con presenza di elementi di rischio di frodi all'Iva.*

*L'Agenzia delle entrate, potenzierà le attività di analisi svolte dalle proprie strutture centrali ed intensificherà le verifiche volte a contrastare l'utilizzo distorto di partite IVA, aperte illecitamente al solo fine di perpetrare condotte fraudolente a discapito degli interessi erariali e della leale concorrenza.*

*Tali fenomeni, che si caratterizzano per la presenza di soggetti giuridici inesistenti o con ciclo di vita alquanto breve, sono presidiati, a livello normativo dall'art. 35 co. 15 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che contempla la facoltà della cessazione della partita IVA ovvero dell'esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie e, dal punto di vista operativo, da attività dell'Agenzia delle entrate, condotte preliminarmente attraverso una profilazione del rischio delle singole partite IVA (in particolare di quelle di nuova costituzione o che hanno avuto recenti modifiche sociali), che mirano ad intercettare – ed a reprimere – i più significativi fenomeni evasivi e fraudolenti.*

*Si prevede che le assunzioni riguardino tutte funzionari della terza area - posizione economica F1. Tra questi, potranno essere ricomprese anche le "figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alla previsione, per tali figure, del concorso unico.*

*In base al proprio regolamento di amministrazione, l'Agenzia delle Entrate assume nuovi funzionari mediante procedure concorsuali che prevedono, dopo il superamento di determinate prove selettive, la frequenza di un tirocinio teorico-pratico retribuito. Il numero dei partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi, in misura tale da consentire un'adeguata selezione. Terminato il tirocinio, i candidati sono ammessi alla prova d'esame finale che, ove si concluda positivamente, dà titolo alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato.*

*La durata del tirocinio è di sei mesi; se ne prevede l'inizio dal 1° luglio di ogni esercizio, in modo da tenere conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali propedeutiche all'ammissione al tirocinio stesso. L'assunzione a tempo indeterminato è prevista a partire dal all'inizio dell'esercizio successivo. Ne consegue che le assunzioni programmate dall'Agenzia si completeranno nell'anno 2023.*

*L'onere finanziario è stato calcolato tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari a € 19.000, e per un neo assunto nella terza area, fascia retributiva F1, pari a € 51.900 compreso il trattamento accessorio.*

*La tabella che segue riporta la suddivisione dei costi nel triennio e a regime (in milioni di euro).*



TIPOLOGIA DI PERSONALE	ANNO			
	2020	2021	2022	2023
Unità di personale da impiegare in tirocinio (sei mesi l'anno) (1)	240	240	120	0
Unità di personale da assumere ogni anno a tempo indeterminato	0	200	200	100
Unità di personale da assumere (totale progressivo)	0	200	400	500
Spesa complessiva annua (in milioni di euro)	2,28 (2)	12,66(3)	21,90(4)	25,95(5)

<sup>(1)</sup> Al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 20% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tener conto sia del tasso di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.

<sup>(2)</sup> Importo risultante dal costo di 240 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 240).

<sup>(3)</sup> Importo risultante dalla somma del costo di 240 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 240) e del costo per un anno di n. 200 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2021 (€ 51.900 x 200).

<sup>(4)</sup> Importo risultante dalla somma del costo di 120 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 120) e del costo per un anno di n. 400 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato, di cui 200 dal 1° gennaio 2021 e 200 dal 1° gennaio 2022 (€ 51.900 x 400).

<sup>(5)</sup> Importo risultante dal costo annuo di n. 500 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato, di cui 200 dal 1° gennaio 2021, 200 dal 1° gennaio 2022 e 100 dal 1° gennaio 2023 (€ 51.900 x 500).

Al comma 2 si prevede che le risorse derivanti dalle convenzioni stipulate dall'Agenzia delle entrate con soggetti pubblici o privati dirette a fornire servizi in forza di specifiche disposizioni normative, certificate dal Collegio dei revisori, confluiscono annualmente, in misura non superiore al 50% della media dei ricavi del triennio 2016-2018, nell'ambito della quota incentivante di parte variabile del personale delle aree, di cui alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Si tratta di attività svolte dall'Agenzia delle entrate su base convenzionale, in forza delle previsioni generali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per la gestione di talune funzioni spettanti a Regioni ed Enti Locali (cfr. articolo 57, comma 2), ovvero per lo svolgimento di servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso delle imposte, diritti o entrate locali, anche di natura extratributaria (cfr. articolo 62). Successivi, specifici, interventi normativi hanno attribuito alla medesima Agenzia, fra l'altro, la possibilità di effettuare, sempre su base convenzionale, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dell'IRAP, nonché la gestione del relativo contenzioso (articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative per amministrazioni pubbliche e dagli enti ad esse strumentali (articolo 62, comma 1-bis del decreto legislativo n. 300 del 1999), il servizio di riscossione dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per conto di varie pubbliche amministrazioni ed enti, anche territoriali.

A fronte dello svolgimento di dette attività svolte a titolo oneroso, la norma prevede misure finalizzate ad assicurare un efficace e stabile sistema premiante e incentivante per il personale delle aree, in un contesto che vede l'Agenzia impegnata a svolgere attività a beneficio di una pluralità di amministrazioni pubbliche, mettendo a disposizione, oltre che i vantaggi di soluzioni tecnologiche già sviluppate, l'esperienza maturata dalle risorse umane nello svolgimento di attività analoghe.

La norma non configura nuovi o maggiori oneri economici per il bilancio dello Stato, dal momento che gli importi previsti sono a valere sul bilancio dell'Agenzia delle Entrate, a fronte di corrispondenti introiti derivanti dalle predette attività.

La disposizione, al comma 3, anche al fine della regolare ed efficiente gestione delle implicazioni operative, in particolare connesse allo svolgimento dei nuovi compiti in materia di contrasto alle frodi in materia di accise e diritti doganali, autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel



*rispetto dei limiti delle dotazioni organiche, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni in legge 31 ottobre 2013, n.125, ad indire, nel corso del 2020, proprie procedure concorsuali pubbliche per esami e conseguentemente ad assumere un contingente massimo di 300 unità di personale non dirigenziale, di cui 200 unità per profili professionali dell'area II, terza fascia retributiva, e 100 unità dell'area III, prima fascia retributiva.*

*L'onere totale a regime conseguente al reclutamento del predetto contingente di personale è nel dettaglio illustrato dalla tabella seguente, considerato che le assunzioni verranno effettuate a partire dal 1° luglio 2020 in relazione ai tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure concorsuali:*

<i>Qualifica</i>	<i>Fondamentale</i>	<i>Accessorio</i>	<i>Totale</i>	<i>Numero unità</i>	<i>Onere totale</i>
<i>Area III-F1</i>	<i>€ 43.075,98</i>	<i>€13.360</i>	<i>€56.435,98</i>	<i>100</i>	<i>€ 5.643.598</i>
<i>Area II – F3</i>	<i>€ 38826,02</i>	<i>€13.360</i>	<i>€52.186,02</i>	<i>200</i>	<i>€ 10.437.204</i>
<i>Totale</i>				<i>300</i>	<i>€ 16.080.802</i>

*Dal 2021 gli oneri sono coperti a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente dell'agenzia delle dogane e dei monopoli*

*Comma 4 per assicurare lo svolgimento dei compiti di analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa e il monitoraggio degli effetti finanziari delle misure previste dal presente decreto, anche con riferimento all'andamento delle entrate tributarie e contributive connesse al contrasto e alla lotta all'evasione previste dagli articoli del presente decreto, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, è previsto il potenziamento delle strutture della Ragioneria Generale dello Stato.*

*In particolare, per il lato della spesa il potenziamento è finalizzato all'attuazione del monitoraggio relativo agli articoli:*

- *articolo 15 Fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria: ai sensi del DPCM 26 giugno 2019, n. 103, la Ragioneria Generale dello Stato è responsabile del sistema informativo "Tessera Sanitaria" di cui all'art. 50 del DL 30/09/2003, n. 269, che garantisce, tra l'altro, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti.*
- *Articoli 40, 42, 46, 47, 49, 56, 57, 58: in capo a RGS sono posti compiti di monitoraggio e valutazione – in relazione agli effetti finanziari e di perequazione - delle iniziative legislative e regolamentari in materia di rapporti con le autonomie e gli enti decentrati, anche ai fini dell'adozione dei piani e dei programmi di investimento e dei provvedimenti di riparto.*
- *Articolo 43 Affitti passivi della PA: in merito si richiama quanto sopra in relazione ai compiti di controllo e contabilizzazione delle entrate dello Stato e di affitti passivi della PA delle articolazioni RGS costituenti il cd. Sistema delle ragionerie.*
- *Articolo 50 Debiti commerciali: RGS provvede al relativo monitoraggio attraverso il sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) e alla recente integrazione con il sistema SIOPE+ per tracciare l'intero ciclo passivo della spesa pubblica.*
- *Articolo 59: i compiti di controllo e di monitoraggio svolto dagli uffici RGS costituiscono la base per le decisioni di revisione della spesa e della procedura prevista all'articolo 59, comma 3, lettera a), che prevede la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa delle missioni e dei programmi di spesa dei ministeri, il relativo accantonamento e la eventuale procedura di disaccantonamento.*

*A tal fine la disposizione incrementa di due unità i posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale*



dello Stato dal vigente regolamento di organizzazione (DPCM 26 giugno 2019, n. 103); in tal modo, considerate le sempre maggiori e pressanti attività richieste, si è inteso ripristinare il numero di tali posti di staff al Ragioniere generale dello Stato esistenti nel previgente regolamento di organizzazione (DPCM 27 febbraio 2013, n. 67). Inoltre, per le specifiche finalità di controllo e verifica, si prevede l'istituzione di un ufficio dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e di un corpo unitario di ispettori. La finalità è quella di ricondurre sotto una regia unitaria le attività ispettive svolte dai vari dipartimenti del Ministero, potenziandola di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale, anche allo scopo di monitorare l'attuazione delle disposizioni concernenti gli enti locali (in particolare i citati articoli 48, 49, 50). Per tali ultimi posti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere i relativi vincitori.

La quantificazione degli oneri, che tiene conto degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali, è riportata nella tabella seguente.

	Unità	Onere unitario annuo	Oneri a regime dal 2020
<i>Dirigente generale</i>	3	260.000	780.000
<i>Dirigente non generale</i>	20	145.000	2.900.000
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE</b>			3.680.000

Tenuto conto, inoltre, degli ulteriori compiti assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati, rispettivamente, presso il Dipartimento delle finanze e presso il Dipartimento del tesoro.

Tale specifico incremento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'onere complessivo pari a 520.000 euro corrispondente ai predetti due posti, viene compensato dalla contestuale soppressione di quattro posizioni dirigenziali di livello non generale il cui onere complessivo è pari a 580.000 euro, rispettivamente due presso il Dipartimento delle finanze e due presso il Dipartimento del tesoro.

Comma 5: la disposizione che sostituisce il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 prevedendo che il Ragioniere generale dello Stato presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento, anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei conti, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6 prevede un incremento delle risorse finanziarie assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Nello specifico, viene incrementato di 900.000 euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione finanziaria destinata, in generale, alle esigenze di cui all'articolo 7 del DPR 3 luglio 2003, n. 227.

Comma 7 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa adottare, con le modalità semplificate di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, entro il 30 giugno 2020. Si prevede altresì che, a decorrere dal 31 marzo 2020, la richiesta di parere al Consiglio di Stato sia obbligatorio. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 8 il vigente articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel triennio 2019-2021 ad assumere a tempo indeterminato fino a 30 unità di personale



con alta e specifica professionalità da inquadrare nel profilo di terza area.

Al fine di potenziare ulteriormente le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, la disposizione è volta ad incrementare il predetto contingente di personale esperto da assumere a tempo indeterminato fino a 45 unità di personale.

Gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della disposizione sono riferiti all'assunzione di ulteriori 15 unità di personale di terza area F3, comprensivi del trattamento accessorio e computati al lordo degli oneri previdenziali a carico dell'amministrazione. Agli oneri assunzionali, quantificati in euro 655.000 annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante ulteriore corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Per la quantificazione degli ulteriori oneri si fa riferimento a quanto di seguito riportato:

#### Costi senza accessorio

Area III	Unità	Fascia retributiva area terza	Totale
F3	15	€ 41.354	€ 620.303

#### Costi con accessorio

Area III	Unità	Fascia retributiva area terza	Totale
F3	15	€ 43.589	€ 653.834

Comma 9 lettera a): la disposizione sostituisce il comma 1130 dell'articolo 1 della legge 205/2017 e autorizza il Ministero dell'Economia e delle finanze, nel triennio 2020-2022, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, 11 unità di personale di alta professionalità da inquadrare nell'area terza, profilo F3, per un importo di 240.000 euro per l'anno 2020 e 480.000 euro in a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle disponibilità di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In considerazione dell'elevata professionalità richiesta, la quantificazione dell'onere derivante dalle suddette assunzioni è stata effettuata prendendo in considerazione il trattamento retributivo complessivo "lordo stato" riferito ad una unità di Area terza, posizione economica F3.

Tenuto conto dei tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, per l'anno 2020 è stato ipotizzato che le assunzioni avvengano a far data dal 1° luglio.

Gli oneri assunzionali sono indicati nella tabella che segue:

Anno 2020 (dal 1° luglio)			
Area III	Unità	Fascia retributiva area terza	Totale
F3	11	€ 43.589	239.739
Anno 2021 (a decorrere)			
F3	11	€ 43.589	479.478

Comma 9 lettera b): la disposizione sopprime il comma 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Comma 10 prevede che una quota delle risorse finanziarie previste alla voce « Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato » della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020 è riassegnata al Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigenziale del comparto funzioni Centrali, del Ministero



*dell'economia e delle finanze, la cui erogazione avviene in base a criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa. Dal 2021 il predetto fondo è integrato di 1 milione di euro.*

*Comma 11 prevede che agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, 6 e 10, pari a 14.900.401 euro per l'anno 2020, a 18.240.000 euro per l'anno 2021, a 27.480.000 euro per l'anno 2022 e a 31.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede per 12.620.401 euro per l'anno 2020 e a 6.380.000 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **Articolo 17**

##### **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

La norma stabilisce che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l'amministrazione finanziaria comunica con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

All'introduzione della norma non si ascrivono effetti di gettito.

*Comma 1-bis La disposizione prevede che, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. Si evidenzia che alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di aspetti di carattere procedurale.*

#### **Articolo 18**

##### **Modifiche al regime dell'utilizzo del contante**

La disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo peraltro assistita da un regime transitorio capace di neutralizzare qualsiasi effetto a regime.

Si sottolinea, peraltro, che l'abbassamento della soglia (da 3.000 a 2.000 euro, dapprima e 1.000 euro a far data dal 1 gennaio 2022) e del corrispondente minimo edittale sanzionatorio, comminato per la relativa violazione, ampliano la base sanzionatoria che, per effetto della modifica, ricomprenderà nuove fattispecie suscettibili di sanzione (*i.e.*: le violazioni relative a trasferimenti ricompresi nello scaglione 1.000 euro - 2.999,99 euro) prima lecite – e dunque non attinte da sanzione - nel vigore della soglia più elevata.

#### **Articolo 19**

##### **Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless**

Comma 1, lettera a) All'introduzione della norma non sono ascrivibili effetti negativi di gettito.

Comma 1, lettera b) Per l'attuazione della disposizione viene previsto un onere annuo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, di cui 45 milioni destinato ai premi sia verso i consumatori finali che verso gli operatori IVA che effettuano la cessione di beni ovvero la prestazione di servizio e 5 milioni per le spese di gestione amministrativa e di comunicazione. Alla relativa copertura di 50 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 59.



## Articolo 20 Lotteria degli scontrini

### *Di seguito si riporta la relazione tecnica della versione originaria dell'articolo:*

La misura di cui al **comma 1** è volta a rendere maggiormente cogenti le previsioni dell'articolo 1, comma 540 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sanzionando i comportamenti illegittimi degli esercenti commerciali.

Dal punto di vista dell'impatto finanziario non emerge alcun effetto negativo in termini di saldi di finanza pubblica.

Al contrario, contrastando comportamenti illegittimi, è plausibile ipotizzare che la norma in esame, anche solo indirettamente, rechi un aumento di gettito quantificabile in 4,5 milioni di euro circa.

Si ritiene che l'introduzione della sanzione per gli esercenti che rifiutino il codice fiscale del cliente, o che non trasmettano all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, determini un aumento di gettito IVA dovuto all'effetto deterrenza. La lotteria degli scontrini, infatti, incentiva il cliente a chiedere lo scontrino al venditore, che lo trasmette telematicamente.

L'introduzione della sanzione esercita un effetto deterrente nei confronti degli esercenti che si oppongono alla richiesta del cliente di voler fornire il codice fiscale ai fini della trasmissione per la partecipazione alla lotteria e, conseguentemente, incentiva all'adempimento dell'obbligo fiscale della trasmissione telematica l'esercente che non avrebbe trasmesso l'operazione.

Tale effetto positivo si va ad aggiungere a quello già stimato in relazione all'introduzione dell'obbligo di invio telematico dei corrispettivi di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. L'ammontare IVA associato alle cessioni B2C da parte di soggetti con volume d'affari inferiore a 5 milioni, con l'esclusione di esercenti di arti e professioni, è pari a circa 35 miliardi di euro. Applicando un tasso di incremento minimo (legato a un mutamento di comportamento indotto dalla disposizione) ipotizzato nello 0,01% a tale ammontare, si ottiene un aumento di gettito IVA di 3,5 milioni di euro. A questo va aggiunto un recupero di gettito di imposte dirette stimato in ragione di 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata.

Il recupero di gettito è quindi quantificabile come da prospetto sotto riportato.

In termini finanziari si ha:

	2020	2021	2022
IVA	3,50	3,50	3,50
IIDD	0,00	1,75	1,00
<b>TOTALE</b>	<b>3,5</b>	<b>5,25</b>	<b>4,5</b>

*in milioni di euro*

Il **comma 2** prevede che, nel primo semestre di applicazione, la sanzione non è applicata nei confronti degli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali. Dal momento che a partire dal primo gennaio 2020 tutti gli esercenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro hanno l'obbligo di dotarsi di misuratori fiscali che trasmettano elettronicamente i corrispettivi, la proroga in oggetto si riferisce ai soggetti con volume d'affari inferiore a tale soglia. Considerato che il gettito IVA ascrivibile a tali soggetti rappresenta il 45% dell'IVA dovuta dai contribuenti con volume d'affari inferiore a 5 milioni di euro, la perdita di gettito indotta dalla proroga, rispetto alla previsione di cui al comma 1, è pari a 0,78 milioni, ovvero il 45% del 50% di 3,5 milioni. Di conseguenza si stima una riduzione delle IIDD pari a 0,22 milioni nel 2021.

In termini finanziari si ha:



	2020	2021	2022
IVA	-0,78	0	0
IIDD	0,00	-0,22	0
<b>TOTALE</b>	<b>-0,78</b>	<b>-0,22</b>	<b>0</b>

*in milioni di euro*

Pertanto nel complesso (commi 1 e 2) la disposizione comporta i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022
IVA	2,72	3,50	3,50
IIDD	0,00	1,53	1,00
<b>TOTALE</b>	<b>2,72</b>	<b>5,03</b>	<b>4,5</b>

*in milioni di euro*

*La disposizione, modificata durante l'esame da parte della Camera dei Deputati, differisce dalla versione originaria in quanto prevede, con apposite modifiche al comma 540 della legge n. 232/2016:*

- *il differimento dal 1° gennaio al 1° luglio 2020 della partecipazione all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale;*
- *l'invio, tramite l'esercente ove si effettua l'acquisto, del "codice lotteria", in luogo del codice fiscale;*
- *la sostituzione dell'applicazione di sanzioni nei confronti dell'esercente che rifiuta il codice fiscale o non trasmette i dati dell'acquisto con segnalazioni, da parte del consumatore, dell'inadempienza su apposita sezione del sito internet del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.*

*Tale disposizione non determina effetti negativi, in quanto l'effetto deterrente della sanzione che viene meno sarebbe compensato con analogo effetto connesso alle segnalazioni all'Agenzia entrate e G.d.F. previste dal nuovo testo.*

#### **Articolo 21**

##### **Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici**

Per l'integrazione delle funzionalità della piattaforma di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, finalizzate alla produzione automatica della fattura elettronica, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019, da trasferire alla società PagoPA SpA alla quale è affidato lo sviluppo e la gestione della stessa piattaforma.

I 4 milioni sono suddivisi in 2.000.000 euro di parte corrente (per spese del personale e dei servizi correlati alla configurazione del cloud) e 2.000.000 euro in conto capitale (per gli sviluppi informatici).

Alla copertura dei predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 59.

*Comma 1-bis La norma introdotta alla Camera dei Deputati ha carattere procedurale ed alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.*

#### **Articolo 22**

##### **Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici**

**Comma 1** La disposizione introduce un credito d'imposta pari al 30% del costo per le commissioni addebitate agli esercenti attività di impresa, arte o professione, sui pagamenti eseguiti con carte di credito, di debito o prepagate da parte di consumatori finali.

*Comma 1-bis La modificazione, introdotta in sede referente amplia la platea dei destinatari del credito d'imposta, includendo anche le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici.*





*In base alle statistiche prodotte dalla Banca Centrale Europea, risulta che questo ulteriore segmento di mercato è pari al 5% del totale dei servizi di pagamento tracciati.*

*Se si applica tale percentuale alla quantificazione già esposta, pari a 53,9 milioni nel 2021, la quantificazione si incrementa di 2,8 milioni, raggiungendo i 56,7 milioni di euro. Conseguentemente la nuova stima per il 2020 si attesta su un valore di 28,35 milioni, con un incremento di 1,4 milioni rispetto alla quantificazione precedente.*

*Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

Il credito d'imposta è riconosciuto, per le commissioni sulle transazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 ai soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini di una valutazione del presumibile costo del credito d'imposta, è stata preventivamente definita la platea degli esercenti interessati e il relativo valore di ricavi e compensi annui. Sulla base dei dati delle dichiarazioni IVA del 2018, relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati sul sito internet del Dipartimento Finanze, risultano potenzialmente coinvolti n. 2,1 milioni soggetti IVA con un volume d'affari di circa 108 miliardi di euro. A questi valori vanno ad aggiungersi circa 1,0 milioni soggetti che avevano aderito al precedente regime dei forfettari, non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, per i quali, cautelativamente è stato stimato un valore pro capite di ricavi e compensi pari a 65.000 euro, per un valore complessivo di 65 miliardi di euro. Complessivamente, quindi, si stima una platea di potenziali beneficiari di 3,1 milioni di esercenti con un volume di ricavi e compensi pari a 173 miliardi di euro.

In linea con la relazione tecnica dell'articolo 1, commi 924 e 925, della legge n. 205 del 2017, che ha introdotto analoga misura agevolativa per le commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distributori di carburanti, è stato considerato, cautelativamente, che la percentuale di pagamenti effettuati con le modalità di cui al comma 1, sia pari al 34,6% dei ricavi e compensi prodotti, pari a 59,86 miliardi di euro e che il costo delle commissioni sia pari allo 0,3% per un valore di 179,6 milioni di euro.

Considerando, quindi, un credito d'imposta pari al 30% del costo delle commissioni, l'onere annuo a regime risulta essere pari a 53,9 milioni di euro. Tenuto conto che per il primo anno di applicazione l'agevolazione decorre dalle transazioni effettuate dal 1° luglio, per il 2020 si stimano oneri per il bilancio dello Stato di 26,95 milioni di euro.

Alla copertura degli oneri, *ad esclusione del comma 1-bis*, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

## CAPO II

### Disposizioni in materia di giochi

#### Articolo 24

#### Proroga gare scommesse e Bingo

##### Comma 1

Sulla base dei punti in esercizio come emergenti dalle ultime rilevazioni aggiornate al mese di settembre 2019, è possibile stimare dalla proroga un'entrata per il 2020 nell'ordine di 65,7 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 5.921 sale e n. 4735 corner per la raccolta del gioco, e tenuto conto dell'aumento del costo per singolo diritto a titolo di una tantum (euro



7.500 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, c.d. "corner"), come da seguente quantificazione:

$5.921 \times 7.500 = 44,4 \text{ MIE}$   
 $4735 \times 4.500 = 21,3$   
Totale: + 65,7 MIE/anno

2020: 65,7 MIE

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

### **Comma 2**

È possibile stimare dalla proroga un'entrata su base annua nell'ordine di 17 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 195 sale ad invarianza di costo per singola sala a titolo di *una tantum*, già previsto lo scorso anno, come da seguente quantificazione:

$195 \times 90.000 = 17 \text{ MIE}$

**2020:** 17 MIE

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

## **Articolo 25**

### **Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco**

La disposizione, non avendo alcun effetto economico, non ha oneri a carico del bilancio dello Stato. La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

## **Articolo 26**

### **Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento**

#### AWP

Sulla base degli ultimi dati in possesso dell'Agenzia, la raccolta per il 2019 è stimata pari a 23,084 Mld€.

Considerando che rispetto all'aliquota applicabile al 1 gennaio 2020 (21,68%) quella prevista dalla disposizione in esame è aumentata di 1,32 punti percentuali (totale 23%), il maggior gettito stimato su base annua è pari a 304,7 Mln€.

Tenuto conto che l'aumento partirebbe dal 10 febbraio 2020 (324 giorni) e assorbirebbe l'aumento di 0,08% (pari a 2,07 MIE) previsto dalle norme vigenti dal 1 gennaio 2020, si ha un maggior gettito stimato relativo al 2020 di 268,4 MIE.

Dall'anno 2021, considerando che l'aliquota attualmente prevista con decorrenza 1 gennaio 2021 è pari al 21,75%, la presente proposta comporta un aumento di 1,25 punti percentuali che, a parità di raccolta, danno un maggior introito di 288,5 milioni di euro annui dal 2021.

#### VLT

Sulla base degli ultimi dati in possesso dell'Agenzia, la raccolta per il 2019 è stimata in 24,354 Mld€.

Considerando che rispetto all'aliquota applicabile al 1 gennaio 2020 (7,93%) quella prevista dalla disposizione in esame è aumentata di 1,07 punti percentuali (totale 9%), il maggior gettito stimato su base annua è pari a 260,6 Mln€.

Tenuto conto che l'aumento partirebbe dal 10 febbraio 2020 (324 giorni) e assorbirebbe l'aumento



di 0,03% (0,82 M€) previsto dalle norme vigenti dal 1 gennaio 2020, si ha un maggior gettito stimato relativo al 2020 di 230,5 Mln€.

Si segnala che il payout di mercato (attualmente all'86,73%) pur essendo ancora superiore a quello minimo stabilito per legge (84%) potrebbe ridursi fino al minimo di legge per fronteggiare l'aumento del PREU. Tale riduzione, traducendosi in un aumento del prezzo del gioco, potrebbe comportare una riduzione della domanda che avrebbe effetto sulla raccolta del 2021, per la quale, quindi, in via prudenziale, si stima un calo del 3% rispetto al 2020.

Pertanto, considerando che l'aliquota attualmente prevista con decorrenza 1 gennaio 2021 è pari all'8%, la presente disposizione comporta un aumento di 1 punto percentuale che, con il citato calo del 3% della raccolta, danno un maggior introito di 236,2 milioni di euro annui dal 2021.

	AWP		VLT		Gettito totale AWP + VLT
	Aliquota	Gettito (Mln€)	Aliquota	Gettito (Mln€)	
<b>2020</b>	23%	268,4	9%	230,5	<b>498,9</b>
<b>2021</b>	23%	288,5	9%	236,2	<b>524,7</b>
<b>2022 e succ.</b>	23%	288,5	9%	236,2	<b>524,7</b>

#### Articolo 27

##### Registro unico degli operatori del gioco pubblico

Stimando che nel settore operano circa 115.000 operatori, di cui circa 60.000 già iscritti al R.I.E.S. (i cui costi annuali di iscrizione ammontano oggi a 150 euro), le maggiori entrate derivanti dalla norma sono quantificabili nell'ordine di 27,92 milioni di euro all'anno, considerando i costi annuali di iscrizione differenziati e crescenti a seconda dell'appartenenza dell'operatore ad una delle 4 grandi macrocategorie (corrispondenti alle 4 lettere di cui al comma 4): esercenti, gestori, produttori, concessionari. La stima è stata effettuata prudenzialmente considerando che circa il 50% degli esercenti e circa il 30% delle altre categorie operano in più ambiti di gioco e, quindi, sono tenuti al pagamento di una sola quota di iscrizione.

Categorie	Numeri	Quota di iscrizione (€)	Stima (M€)
Esercenti	108.000	200	21,6
Gestori	6.000	500	3
Produttori	230	2.500	0,58
Concessionari scommesse	180	3.000	0,54
Concessionari	220	10.000	2,2
<b>Totali</b>			<b>27,92</b>

*Nel totale degli esercenti non figurano quelli che gestiscono esclusivamente apparecchi "comma 7" diversi dai ticket redemption.*

La disposizione prevede inoltre al comma 6 una forma di "ravvedimento operoso" da parte del soggetto che regolarizzi il versamento della quota annuale dovuta per l'iscrizione nel registro unico degli operatori di gioco. Dal punto di vista finanziario, non si ritiene di collegare a tale previsione alcun incremento del gettito.

**2020 e ss.: 27,92 M€**

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.



## Articolo 28

### **Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione**

La norma in esame, impedendo il trasferimento di somme verso operatori che offrono gioco in Italia senza concessione, autorizzazione o altro titolo autorizzatorio o abilitativo e, quindi, in completa evasione d'imposta, comporterà che il gioco venga canalizzato verso operatori legali, le cui operazioni sono tutte tracciate dall'Agenzia, con fedele dichiarazione delle relative basi imponibili. Ipotizzando prudenzialmente un incremento della base imponibile relativa al gioco a distanza (pari ad oltre 900 ML€ per il 2019) del 5%, scaturirebbe una maggiore base imponibile di 45 ML€ (900 x 5%), per una maggiore imposta stimata di almeno 10 ML€.

Considerando che dovranno essere adottati provvedimenti attuativi, è ragionevole ritenere che per il 2020 il maggior gettito stimato sia pari a 2,5 ML€, cioè un quarto di quello annualmente previsto.

**2020 e ss.: 2,5 ML€**

**2021 e ss.: 10 ML€**

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

## Articolo 29

### **Potenziamento dei controlli in materia di giochi**

La norma in esame costituisce un presidio per il contrasto ad una serie di illeciti il cui accertamento è estremamente complesso e difficoltoso e, al tempo stesso, ha un effetto "deterrente" che contribuisce a indirizzare il gioco sui circuiti legali.

I settori in cui la possibilità di effettuare giocate da parte dell'Agenzia e delle forze dell'ordine presenterà il più alto tasso di efficacia sono quelli delle scommesse e degli apparecchi illegali situati in pubblici esercizi.

A tal proposito, in relazione al solo comparto delle scommesse, in occasione delle misure adottate in relazione al D.L. n. 4/2019 è stato stimato un aumento del volume d'affari del 10% rispetto a quello del 2018 (circa 1,8 Md€), con un incremento stimato del gettito di almeno 35.000.000 di euro annui, a partire dal 2019. A oggi, il trend registrato nel corso del 2019 ha confermato tale previsione, per cui, essendo la norma in esame destinata ad avere effetti di efficacia sia nel settore delle scommesse sia in quello degli apparecchi, i cui volumi sono di gran lunga superiori rispetto a quello delle scommesse (circa 25 Md€ di raccolta nel corso del 2018), può stimarsi un recupero di gioco illegale al comparto legale degli apparecchi nella ragionevole misura dello 0,5%, che darebbe un totale di base imponibile emersa pari a 125 ML€ che, applicando il PREU del 20% fa stimare un maggior introito erariale di 25 ML€ dal 2020.

**2020 e ss.: 25 ML€**

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

## Articolo 30

### **Disposizioni relative all'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011**

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***Commi 2-bis e 2-ter La disposizione prevede l'estensione agli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni di talune disposizioni dell'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 attualmente applicabili solo***



*per gli enti territoriali.*

*In particolare, l'estensione riguarda:*

- *il comma 4, recante la possibilità per tali enti, in caso di apporto ai fondi di investimento immobiliari gestiti dalla società di gestione del risparmio INVIMIT, di vedersi riconosciuto, a titolo di corrispettivo, un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo e, compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore in denaro.*
- *Il comma 8-ter, che dispone che le risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili trasferiti ai predetti fondi siano destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.*

*La disposizione non comporta oneri in quanto le entrate derivanti ai predetti enti provengono da fondi immobiliari esterni alla pubblica amministrazione e quindi rappresentano entrate valide ai fini dei saldi di finanza pubblica e quindi il loro utilizzo, anche per la parte destinata a spese di investimento e non alla riduzione del debito, non determina effetti peggiorativi sui predetti saldi.*

### **Articolo 31**

#### **Omesso versamento dell'imposta unica**

Il contenzioso in materia di imposta unica, che vede vittoriosa l'Amministrazione, relativo alle sentenze pronunciate nel 2018, è pari ad un importo di circa 74 M€ di imposta.

L'ammontare complessivo degli accertamenti effettuati nel 2018 è stato pari a 120 M€, che, sulla base dell'andamento delle pregresse annualità, fa stimare al 70% l'indice di positività del contenzioso. Le pronunce favorevoli del 2018 confermano tale dato.

La norma proposta può consentire un più immediato recupero dell'evasione pregressa oppure, in caso di chiusura dei punti vendita, di veicolare la raccolta delle scommesse verso operatori in regola con gli obblighi fiscali.

Al fine di rendere la previsione più prudentiale, tenendo anche conto del fatto che le sentenze favorevoli non definitive possono essere riformate in secondo grado o in Cassazione, si stima che i maggiori importi annui per l'Erario sono pari a 30 M€.

**2020 e ss.: 30 M€**

Si rappresenta che la norma ha un principale effetto dissuasivo nei confronti dei soggetti non in regola con il pagamento dell'imposta unica. Si tratta in particolare di soggetti che raccolgono scommesse illegalmente o che, ancorché operatori legali, omettono il versamento dell'imposta.

La disposizione prevede che l'Agenzia può procedere alla chiusura dell'esercizio a fronte di una sentenza che anche non definitivamente accerti la debenza dell'imposta.

Relativamente agli effetti finanziari, la norma ha ritorni erariali sia sotto l'aspetto preventivo, ovvero di ridurre a regime i casi di omesso versamento dell'imposta, che di ritorno alla "legalità" di quegli operatori che abbiano omesso il versamento.

Al riguardo, tenuto conto che la norma impedisce l'esercizio dell'attività a coloro che non versano l'imposta ovvero prevede la possibilità di continuare tale attività – ove si tratti di soggetto in regola con le altre norme che consentono l'esercizio delle scommesse (in primis, concessione dello Stato e autorizzazione di polizia) – solo previo versamento del tributo, si stima che la misura servirà o al recupero dell'imposta relativa alle operazioni effettuate sia per il 2020 sia per il futuro, oppure a veicolare la domanda di gioco verso il circuito regolare. In entrambi i casi, l'imposta dovuta sarà versata all'Erario. La stima effettuata, come sopra specificato, tiene conto delle sentenze favorevoli ottenute dall'Agenzia, alle quali vanno aggiunte le attività investigative della magistratura e delle forze di polizia nell'ambito delle scommesse illegali svolte nell'ultimo triennio.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Agenzia



provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*La modifica apportata alla Camera dei Deputati non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di norma avente carattere ordinamentale.*

### CAPO III Ulteriori disposizioni fiscali

#### Articolo 32

**Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17**  
*Comma 1 La disposizione prevede l'assoggettamento ad IVA dei soli insegnamenti finalizzati al conseguimento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e CI.*

*Sulla base dei dati delle dichiarazioni Iva 2017, e tenuto conto anche dell'effetto dovuto all'IVA attualmente non detratta per il pro-rata, si stima che la disposizione possa comportare un recupero di gettito di circa 59 milioni di euro su base annua dal 2020.*

*Si evidenzia che la modifica apportata alla Camera dei Deputati possa comportare, rispetto a quanto valutato in sede di DL n. 124/2019, un minor recupero di gettito di circa 7 milioni di euro su base annua dal 2020.*

*Comma 1-bis Alle minori entrate valutate in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede per 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028 mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### Articolo 32-bis.

**Adeguamento a sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 giugno 2019, causa C-291/18 (Direttiva 95/7/Ce – Modifica dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 28 del 18 febbraio 1997**

*La disposizione prevede che tutte le operazioni effettuate da piattaforme per la coltivazione di idrocarburi passino dal regime di non imponibilità a quello di imponibilità ai fini dell'IVA.*

*Trattandosi di operazioni tra operatori intermedi, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.*

#### Articolo 32-ter

**Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari**

*La misura prevede la riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo lo standard UNI 13432:2002 o lavabili, coppette mestruali dal vigente 22% al 5%.*

*Sulla base dei dati relativi al fatturato dei prodotti compostabili in Italia e del peso sullo stesso dei prodotti in esame, si stima una perdita di gettito IVA di circa 9,6 milioni di euro su base annua.*



Considerando la decorrenza dal 1° gennaio 2020 si hanno i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	dal 2022
<b>IVA</b>	-9,6	-9,6	-9,6

Milioni di euro

Alla copertura degli oneri indicati, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

### Articolo 32-quater

#### Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

la disposizione prevede che gli utili/dividendi percepiti dalle società semplici siano assoggettati ad un'imposta sostitutiva del 26%. la normativa vigente prevede la tassazione irpef in capo al socio persona fisica del 100% degli utili ricevuti dalla società semplice.

al fine di valutare i possibili effetti della proposta normativa in oggetto, è stata effettuata un'elaborazione dei dati relativi alle società semplici per le quali è stato possibile reperire il dato relativo alle partecipazioni possedute. in particolare, si evidenzia che soltanto per circa 2.400 società semplici è stato possibile recuperare dati parziali del bilancio riferiti ad annualità differenti (fonte aida bureau van dijk) e solo 109 di queste evidenziano un valore del totale delle partecipazioni per circa 31,6 milioni di euro.

in base ai dati disponibili relativi all'ultima riproposizione della norma rivalutazione beni d'impresa (a.i.2016), l'importo di rivalutazione, dall'analisi dei bilanci civilistici, risulta pari al 250%. applicando la percentuale individuata del 250% al totale partecipazioni delle società semplici, si ottiene un totale rivalutato per circa 79 milioni di euro. è stato ipotizzato che la differenza tra il valore reale delle partecipazioni (79 milioni di euro) e il valore di bilancio (31,6 milioni di euro) rappresenti una proxy del valore degli utili non trasferiti alla società semplice, in conseguenza della eccessiva tassazione vigente. la proposta normativa, infatti, andrebbe a sbloccare tale importo, oggi non distribuito. inoltre, negli anni successivi, secondo un approccio prudenziale, si ipotizza un flusso di dividendi verso società semplici pari a circa 7,9 milioni di euro nell'ipotesi di una percentuale di rendimento della partecipazione del 10% ( $79 \times 10\%$ ).

considerando un'aliquota marginale irpef del socio pari al 43%, rispetto ad una imposta sostitutiva proposta del 26%, si riportano nella tabella che segue gli effetti derivanti dalla disposizione in esame:

	2020	2021	2022	dal 2023
<b>Imposta sostitutiva</b>	12,3	2,1	2,1	2,1
<b>IRPEF</b>	0	0	-6	-3,4
<b>Addizionale regionale</b>	0	0	-0,17	-0,17
<b>Addizionale comunale</b>	0	0	-0,09	-0,07
<b>Totale</b>	12,3	2,1	-4,16	-1,54

Milioni di euro

Alla copertura degli oneri indicati, si provvede ai sensi dell'articolo 59.



## *Articolo 32-quinquies*

### *Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione*

*Comma 1 Con la disposizione in questione, si propone di non considerare corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione della convenzione di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale.*

*Comma 2 Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la misura comporta effetti negativi in termini di gettito IVA, corrispondenti al venir meno dell'applicazione dell'imposta sulle fattispecie sopra indicate stimati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## *Articolo 32-sexies*

### *Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici*

*Comma 1 – La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, destinato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999 ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le strutture destinatarie degli interventi e sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse del suddetto Fondo.*

*Comma 2 – La disposizione prevede che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## **Articolo 33**

### **Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici**

La disposizione di cui al **comma 1** in esame differisce al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019. La sospensione in esame ha riguardato i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania e non include le ritenute operate dai sostituti d'imposta.

In particolare la presente disposizione prevede che i versamenti sospesi devono essere restituiti senza sanzioni e interessi entro il 16 gennaio 2020 ovvero a decorrere dalla stessa data mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili.

In assenza dei relativi dati puntuali desumibili dalle dichiarazioni dei redditi, sulla base dei dati di gettito tributario riferibili al complesso di soggetti potenzialmente interessati alla predetta sospensione si stima un ammontare di entrate tributarie sospese nel periodo da gennaio a settembre 2019 pari a 9,2 milioni di euro.

Per effetto del differimento della ripresa dei versamenti al 16 gennaio 2020 e al presumibile utilizzo della rateizzazione si stimano minori entrate tributarie per l'anno 2019 pari a -9,2 milioni di euro e corrispondenti maggiori entrate pari a +6,1 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a +3,1 milioni di euro per l'anno 2021, come di seguito specificato:





<b>Rateizzazione Etna</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Irpef	-1,50	1,00	0,50
Ires	-0,80	0,50	0,30
Irap	-0,60	0,40	0,20
Iva	-6,00	4,00	2,00
Add.reg	-0,20	0,13	0,07
Add.com	-0,10	0,07	0,03
<b>Totale</b>	<b>-9,20</b>	<b>6,10</b>	<b>3,10</b>

*milioni di euro*

Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 9,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **Articolo 33-bis.**

##### **Fondo per le vittime dell'amianto**

**Comma 1** La disposizione prevede l'incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015.

**Comma 2** Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede tramite utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge n. 208 del 2015.

#### **Articolo 34**

##### **Compartecipazione comunale al gettito accertato**

La disposizione in esame proroga all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni di un contributo nella misura del 100% delle somme riscosse a titolo di accertamento nell'anno precedente a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse dagli stessi enti.

Al riguardo si rileva che lo stanziamento previsto sul pertinente capitolo di spesa 1345 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, pari a 17 milioni di euro annui, risulta congruo rispetto all'ipotesi prevista considerato che il contributo effettivamente erogato negli ultimi anni è risultato inferiore allo stesso stanziamento (13,3 milioni negli anni 2017 e 2018 e 11,4 milioni nell'anno 2019). Pertanto alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

In ogni caso si precisa che, a fronte dell'attribuzione ai comuni del contributo pari al 100 per cento delle riscossioni, l'Erario realizza un corrispondente maggior gettito, atteso che gli accertamenti operati a seguito delle segnalazioni qualificate effettuate dai comuni stessi hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli ordinariamente operati dall'Agenzia delle entrate.

#### **Articolo 35**

##### **Modifiche all'articolo 96 del TUIR**

La disposizione delinea, con specifico riferimento alle società di progetto, l'ambito oggettivo di esclusione dai limiti di deducibilità contenuti nell'articolo 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine. In particolare si esplicita che i requisiti per l'esclusione dall'applicazione dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 96 del TUIR si intendono rispettati anche nel caso in cui i prestiti siano assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente previste dalla lettera a) del comma 8 dell'articolo 96 del TUIR utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche quelli delle Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

Al riguardo, sotto l'aspetto strettamente finanziario, si stima che dalla stessa non derivano ulteriori



effetti rispetto quanto già indicato nella relazione tecnica alla norma originaria.

In particolare, si evidenzia che in sede di valutazione della norma originaria all'esclusione degli interessi passivi sui prestiti finalizzati a finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine non sono stati ascritti effetti, in considerazione del fatto che si è ritenuto che la modifica nella sostanza non dovrebbe modificare i soggetti rientranti nelle eccezioni già previste all'articolo 96 del TUIR.

Questo nuovo intervento rappresenta una semplice precisazione che si pone in continuità peraltro con la disciplina fiscale vigente per i soggetti interessati.

### **Articolo 36 Incentivi Conto Energia**

La norma in esame è finalizzata a superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. "Tremonti ambiente").

In particolare, la disposizione prevede che il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

Sulla base dei dati dichiarativi per gli anni di imposta per cui è individuabile l'informazione specifica per gli investimenti ambientali, l'ammontare delle variazioni in diminuzione presenta una media annua (ponderata per il numero di contribuenti) pari a circa 85,5 milioni di euro. Con una aliquota media del 24% (per tenere conto delle aliquote allora vigenti), l'agevolazione ha prodotto un risparmio annuo di circa 20,5 milioni di euro (85,5 X 24%)

Al riguardo, si stima che la misura in esame comporta un recupero di gettito di circa 123 milioni di euro per il 2020. Il recupero è calcolato moltiplicando l'importo annuo (20,5 milioni di euro) per il 50% dei contribuenti per 12 anni (periodo temporale di vigenza dell'agevolazione).

*Comma 6-bis Nei casi in cui il contribuente eserciti la specifica facoltà di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica ed effettui il pagamento previsto, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. non applica le decurtazioni degli incentivi previsti dall'art. 42 del d.lgs. 28/2011 e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 relativamente ai giudizi pendenti. Tale previsione ha il fine di armonizzare tale articolo con l'art. 42 del d.lgs. 28/2011 che prevede, in caso di cumulo delle tariffe incentivanti con il beneficio fiscale della "Tremonti Ambiente", una decurtazione percentuale degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Serve, altresì, ad evitare gli effetti negativi derivanti dalla possibile applicazione di più norme alla stessa fattispecie (giudizi pendenti); nello specifico, tale previsione mira ad evitare la sovrapposizione dell'art. 13 bis, comma 2, del decreto legge 3 settembre 2019 n. 101 e s.m.i., con la disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti. Alla norma non si ascrivono effetti finanziari.*

### **Articolo 37**

#### ***Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse***

Il differimento del termine di pagamento, originariamente fissato al 31 luglio 2019, non ha effetti negativi sul gettito, atteso che la nuova scadenza è fissata entro il 30 novembre dello stesso anno 2019. Da tale differimento, per converso, si stima possa derivare un maggior gettito, come evincibile dalla tabella sottostante:



	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Maggiore riscossione da rottamazione-ter	46	52	51	41	41
di cui Erario	23	26	25	21	21

Di seguito la ripartizione, per singola tipologia di ente creditore, del suddetto maggior gettito.

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Maggiore riscossione da rottamazione-ter	46	52	51	41	41
di cui Erario	23	26	25	21	21
di cui INPS	12	14	14	11	11
di cui Altri enti	11	12	12	9	9

*Comma 1-bis La disposizione estende anche per il 2019 e per il 2020 l'applicazione delle disposizioni in materia di compensazione delle cartelle esattoriali (contenute nell'articolo 12, comma 7-bis, del DL n.145 del 2013) in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti di riscossione entro il 31 ottobre 2019.*

*Coerentemente alle proroghe precedenti, la disposizione non determina effetti trattandosi di una semplice compensazione che garantisce in ogni caso l'accertamento e il versamento delle entrate oggetto di compensazione*

*Commi da 1-ter a 1-quater La disposizione stabilisce che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento.*

*La misura dei diversi tassi di interesse verrà stabilita con successivo Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e assicurerà invarianza di gettito.*

### Articolo 38

#### Imposta immobiliare sulle piattaforme marine

La disposizione in esame disciplina l'istituzione a decorrere dall'anno 2020 dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) che assoggetta a tassazione le piattaforme emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi site entro i limiti del mare territoriale, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare.

In particolare, si prevede che la tassazione sarà effettuata sulla base dei valori contabili e che l'aliquota sia fissata al 10,6 per mille precisando che il gettito relativo alla quota del 7,6 per mille è riservato allo Stato e la differenza (gettito riferito al restante 3 per mille) è attribuito ai comuni che dovranno essere individuati in base alla procedura prevista dal comma 4.

Riguardo gli effetti finanziari, pur in assenza di dati puntuali, sulla base delle informazioni acquisite dal MISE, relative alla superficie delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, si stima una base imponibile potenziale di circa 2,85 miliardi di euro. Applicando l'aliquota fissata per legge del 10,6 per mille si determina un maggior gettito IMPi su base annua di circa 30 milioni di euro, di cui 21,5 milioni di euro quota Stato e 8,5 milioni di euro quota comune.

Per il solo anno 2020, in base a quanto previsto dal comma 5, il gettito (circa 30 milioni di euro)



sarà versato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà, previa riassegnazione delle somme ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a ripartire la quota di spettanza ai comuni che saranno individuati con l'emanazione del decreto di cui al comma 4.

Considerando anche gli effetti sulla deducibilità dell'imposta in esame, secondo quanto previsto dal comma 7, si hanno i seguenti effetti finanziari:

<b>IMPi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
IMPi Stato	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
IMPi comune	8,50*	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Effetti II.DD.	0,00	-7,56	-4,32	-5,58	-8,82	-7,20
<b>Totale</b>	<b>30,00</b>	<b>22,44</b>	<b>25,68</b>	<b>24,42</b>	<b>21,18</b>	<b>22,80</b>

*Milioni di euro*

\*per il 2020 l'importo quota comune è versato allo Stato con successiva riassegnazione ai comuni.

Alla copertura degli oneri indicati si provvede ai sensi dell'articolo 59.

#### *Articolo 38-bis*

##### *Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali*

*La disposizione in esame prevede che in caso di pagamenti con modello F24 la Struttura di gestione dell'Agenzia dell'Entrate provveda a riversare il gettito TEFA spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio. Viene altresì previsto che la misura del tributo è fissata nel 5% salvo diversa deliberazione della provincia o città metropolitana da comunicare all'Agenzia delle Entrate rinviando per le modalità attuative a uno o più decreti successivi.*

*A legislazione vigente il riversamento alle province avviene a cura dei comuni visto che il TEFA è riscosso unitamente alla TARI. Sul piano del gettito non si ascrivono effetti di natura finanziaria.*

#### *Articolo 38-ter*

##### *Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA*

*La disposizione in esame prevede che dal 1 gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005 (sistema PagopA). Sul piano del gettito non si ascrivono effetti di natura finanziaria.*

### **CAPO IV**

#### **Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia**

#### **Articolo 39**

##### **Modifica della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti**

L'importanza degli interessi sottesi alla normativa tributaria, il cui fine ultimo risiede nel consentire il finanziamento delle spese pubbliche mediante il pagamento di somme di denaro a cui ogni cittadino deve concorrere secondo la propria capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), in misura percentuale rispetto al reddito prodotto o al patrimonio posseduto, ha spesso indotto il legislatore al ricorso alla sanzione penale per violazioni particolarmente pregnanti della medesima.



L'impianto normativo delineato con la Legge 516/1982, tuttavia - che anticipava la soglia dell'intervento penale ad una fase meramente preparatoria, in cui l'agire criminoso era spesso ancora in embrione, ma non si era ancor manifestato in comportamenti tali da meritare una risposta sanzionatoria di natura penale - è stato oggetto di un intervento organico di riforma tracciato dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni, con il quale si è cercato di realizzare il connubio tra il principio di tutela della "trasparenza fiscale", e dunque dell'ostensione nitida e veritiera dei dati inerenti alla capacità contributiva del singolo con il precipuo interesse erariale di acquisizione di un gettito fiscale in modo completo e puntuale.

Il panorama penal-tributario, quindi, è mutato, passando da una formulazione di ipotesi di reato prodromiche rispetto all'evasione, caratterizzate da semplicità attuativa e facilità accertativa, ad un sistema che privilegia il fatto evasivo, l'omesso o irregolare versamento del tributo dovuto con conseguente danno sostanziale all'Erario, che si realizza proprio tramite la presentazione di una dichiarazione fraudolenta, infedele o mancata presentazione della stessa nei termini prescritti. Pertanto, la disciplina si caratterizza nella tipizzazione delle singole fattispecie delittuose il cui perfezionamento implica l'assoggettamento al trattamento sanzionatorio per ciascuna di esse previsto, nonché nella classificazione di comportamenti tipizzati connessi all'oggetto materiale della condotta.

Il che porta ad individuare, da un lato, reati che concernono l'attività dichiarativa del contribuente, dall'altro reati che attengono alla formazione ed alla conservazione delle fatture e dei documenti indispensabili per il computo dei componenti positivi e negativi di reddito da esprimere in dichiarazione.

Nonostante il sistema di repressione dei reati tributari abbia subito nel corso del tempo vari aggiornamenti e innovazioni (*ex pluribus* vedasi il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre nonché il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158), la proposta dell'articolato in esame risponde all'esigenza di rafforzare e razionalizzare la risposta sanzionatoria che l'ordinamento nazionale predispone riguardo ai reati tributari e attraverso interventi che prevedono: 1) l'applicazione in tale settore di misure e sanzioni penali di natura patrimoniale, quali il sequestro e la confisca per sproporzione nei confronti di coloro che siano stati condannati per delitti tributari; 2) la possibilità fornita al giudice di secondo grado di disporre la citata confisca anche nel caso di estinzione del reato; 3) l'aumento dei limiti edittali ed un inasprimento di alcune fattispecie per le quali è prevista una soglia inferiore del comportamento delittuoso; 4) l'introduzione della responsabilità amministrativa degli enti/persone giuridiche ed associazioni non riconosciute per la violazione di norme in materia tributaria con la possibilità di aggredire il patrimonio degli stessi attraverso gli strumenti del sequestro e della confisca, anche per equivalente, eliminando la casistica che li vedeva esentati da illeciti tributari al fine di celare la condotta di un prevenuto che agiva come effettivo titolare dei beni.

La disposizione di cui al comma 1, lettere dalla a) alla n), risponde all'esigenza di intervenire sul complesso dell'apparato sanzionatorio dei reati di natura tributaria, apportando modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2000 attraverso un aumento dei limiti edittali (minimi e massimi) ed un inasprimento di alcune fattispecie per le quali è prevista anche una soglia minima della sanzione da comminare, identificata come comportamento delittuoso.

La modifica normativa proposta alla lettera o) dell'articolo in esame comporta, invece, l'inserimento dei reati tributari tra i delitti presupposto per l'applicazione del sequestro «per sproporzione», previsto dall'articolo 240-bis c.p. Il fulcro della norma è di estendere le previsioni già contenute all'articolo 12-sexies del decreto sull'adozione di provvedimenti specifici per il contrasto della criminalità organizzata, soprattutto di stampo mafioso (D.L. 306/1992), alla luce della revisione della normativa concernente le modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato ed integrato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 e dal D. L.gs. 1 marzo 2018, n. 21.

In tale ottica, pertanto, deve essere inquadrata la previsione dell'applicazione della confisca disposta obbligatoriamente nei casi di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle



parti di cui all'articolo 444 c.p.p. per tutte le tipologie di reati previsti nella lettera q) del comma 1 della norma in esame - che sostanzialmente ricalca le previsioni contenute nelle innovazioni legislative sopra menzionate - la quale, può essere disposta anche per equivalente in caso in cui non sia possibile congelare il bene o i beni specifici interessati, ma per una somma di denaro pari al valore dei medesimi. Nel caso, infine, in cui il condannato non sia in grado di poter giustificare la liceità della provenienza dei beni ovvero risulti esserne titolare o averne la disponibilità in valore sproporzionato rispetto alla capacità contributiva reddituale - la quale è valutata anche sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistare i predetti beni sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale - la confisca è sempre e obbligatoriamente disposta dal giudice.

La disposizione prevista dal comma 2 contiene la previsione, finora assente nel panorama giuridico nazionale, della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche per la commissione di reati di natura tributaria.

Quindi, quando dalla condotta illecita di soggetti apicali dell'ente o di loro sottoposti, da questi ultimi delegati senza che sul loro operato sia stata esercitata alcuna forma di controllo, la persona giuridica abbia tratto beneficio dalla consumazione di reati che ledono gli interessi erariali in materia di imposta sul valore aggiunto e/o in materia di imposta sui redditi, nei confronti dell'ente o persona giuridica comunque denominata e delle associazioni non riconosciute si applicano le sanzioni pecuniarie dipendenti da reato come previste dall'introducendo articolo 25 *quinquiesdecies*. Si tratta della risposta normativa del nostro ordinamento alle previsioni dettate dal legislatore eurolunitario in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (direttiva UE 2017/1371) che pone come soglia minima di tutela la repressione di gravi frodi IVA, con la facoltà per la legislazione nazionale di mantenere o adottare norme più rigorose.

Nel merito, si segnala che le disposizioni modificate con le **lettere dalla a) alla n) del comma 1**, appaiono funzionali all'esigenza di rafforzare e razionalizzare la risposta sanzionatoria che l'ordinamento nazionale prefigura di fronte ai reati tributari, com'è in tale caso l'avvalersi di fatture o documenti per operazioni inesistenti, realizzando l'ipotesi di una dichiarazione mendace e fraudolenta, al fine di evadere l'imposta sui redditi o l'IVA.

In particolare le modifiche introdotte, rispondono all'esigenza di intervenire sulla normativa di contrasto all'evasione delle imposte sui redditi o a quella sul valore aggiunto inasprendo il limite edittale della sanzione applicabile, innalzando sia il limite minimo sia quello massimo. Ciò vale tanto per le pene detentive che per quelle pecuniarie. L'aumento di pena funge da monito e deterrente ad un comportamento illecito, diffuso in alcune categorie del settore del commercio.

*Sotto il profilo finanziario, si segnala che, trattandosi di modifica volta a dare luogo ad un intervento di carattere precettivo, la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma al contrario, può essere in grado di realizzare un gettito positivo di risorse finanziarie per l'erario, seppur allo stato non quantificabile, ma riscontrabile solo a consuntivo.*

Con la **lettera o) del comma 1**, si introduce l'articolo 12 - *ter* (Casi particolari di confisca) al decreto legislativo 74/2000, estendendo ai reati di natura tributaria l'applicazione dell'articolo 240-bis del codice penale, con effetti positivi per la finanza pubblica, **mentre l'introducendo comma 1-bis) fissa il dies a quo dell'applicabilità della citata misura, prevedendo che la stessa si applichi esclusivamente a quei comportamenti che siano stati posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 124/2019**. Si tratta di prevedere anche per tali tipologie di reati l'adozione delle misure patrimoniali del sequestro e della confisca dei beni nonché delle disponibilità finanziarie e patrimoniali di cui il condannato in via definitiva non sia in grado di giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto alla capacità contributiva reddituale.

*Si rappresenta che anche per la norma in esame il ricorso alla c.d. confisca per equivalente oppure alla confisca c.d. per sproporzione, misure - il cui trend allo stato non è quantificabile, ma potrà essere verificato solo a consuntivo - sebbene siano esclusi dall'applicazione tutti quei casi in cui*



*le condotte sono state già accertate irrevocabilmente o per le quali la definizione è parziale, non essendo ancora decorsi i termini per la presentazione di eventuali impugnazioni, è suscettibile di determinare, un flusso di somme di denaro e altri valori monetizzabili ai fini di un eventuale incremento del gettito delle entrate del FUG da destinare sia all'entrata del bilancio dello Stato sia alle finalità di spesa delle amministrazioni pubbliche coinvolte per il potenziamento di attività istituzionali. La valutazione dell'impatto della disposizione in esame, pur essendo – allo stato – di difficile quantificazione, presume un gettito maggiore in termini di entrate nel bilancio dello Stato in quanto la fattiva volontà di estinzione del debito tributario, accompagnata da comportamenti concludenti – vale a dire il pagamento di tutto l'importo con interessi ed eventuali sanzioni pecuniarie – oltre ad accelerare le procedure di incasso delle somme dovute, consente una graduazione delle condotte illecite alle quali sono applicate sanzioni con minore grado di afflittività tali da garantire entrate immediate e sicure per le casse erariali. Pertanto, la disposizione in oggetto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda, i risvolti di natura finanziaria correlati al provvedimento di confisca obbligatoria dei beni, si rappresenta l'assenza di profili onerosi per il bilancio dello Stato atteso che gli adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

La disposizione prevista con il **comma 2**, può realizzare effetti positivi in termini di maggior gettito per l'erario, in quanto introduce una sanzione pecuniaria anche nei confronti di quelle persone giuridiche, enti di fatto o associazioni non riconosciute che commettano il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti come disciplinato dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. *Infatti, la norma estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ad ogni ipotesi di delitto tributario previsto e punito dal decreto legislativo sopra citato, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter, e 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000. Si tratta della risposta normativa del nostro ordinamento alle previsioni dettate dal legislatore eurounitario in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (direttiva UE 2017/1371) che pone come soglia minima di tutela la repressione di gravi frodi IVA, con la facoltà per la legislazione nazionale di mantenere o adottare norme più rigorose.*

*Si evidenzia che la sanzione pecuniaria ivi prevista, oltre a fungere da deterrente, è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica. La valutazione dell'impatto della disposizione in esame, pur essendo – allo stato – di difficile quantificazione, può determinare una maggiore entrata per il bilancio dello Stato, che potrà essere riscontrata solo a consuntivo.*

*Al comma 3, infine, si prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto.*

## CAPO V

### Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili

#### Articolo 40

##### RFI ed Equitalia Giustizia

**Il comma 1** prevede che a RFI non vengano applicati i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nell'ambito di riferimento della legge 196/2009, nello specifico nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche come aggiornato da provvedimento pubblicato sulla G.U. 30 settembre 2019. La proposta non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica; inoltre, in analogia con quanto già accade per le altre società inserite nel suddetto elenco ISTAT, non sono associabili risparmi o maggiori entrate dalla sua inclusione nell'elenco di cui sopra.

**Comma 1-bis** autorizza la spesa di 460 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale.



*Al comma 1-ter prevede che alla copertura degli oneri del comma 1-bis si provvede mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di un importo di 200 milioni per l'anno 2019; mediante la riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per un importo di 200 milioni di euro per l'anno 2019; mediante la riduzione del Fondo speciale di conto capitale allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni di euro.*

*Le predette riduzioni, relativamente alle disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposte a copertura del maggiore onere deliberato dalla disposizione in esame, sono giustificate limitatamente ai ratei 2019 delle prestazioni in esame in corso di erogazione.*

*Comma 1-quater si prevede che le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.*

Con il **comma 2** si prevede che, fermo restando il contributo della Società Equitalia Giustizia al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ivi incluso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi derivanti dall'applicazione di tali norme di contenimento, la società stessa non sia tenuta a applicare le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 28 e 29, e 6, commi 7, 11 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La proposta non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 40-bis.**

##### ***Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile***

**Commi 1 e 2** *La norma pianifica la graduale dismissione, da parte delle imprese ferroviarie, del materiale rotabile ferroviario con toilette a scarico aperto, stabilendo un limite massimo di veicoli, di tale tipologia, ammessi alla circolazione per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e stabilendone il divieto assoluto di circolazione a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono esclusi dalla limitazione i rotabili storici. La norma non comporta oneri diretti a carico della finanza pubblica.*

#### **Articolo 41**

##### **Fondo di garanzia PMI**

Il **comma 1** assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'importo di 670 milioni di euro per l'anno 2019.

Il **comma 2** prevede che per ciascuna impresa che fruisca di una garanzia a fronte di un finanziamento destinato alle finalità indicate, vi sia un aiuto fino a 20 mila euro per ridurre od abbattere il costo della garanzia stessa.

Laddove ogni garanzia costasse effettivamente 20.000 euro, lo stanziamento di 30 milioni di euro coprirebbe circa 1.500 imprese finanziate.

Se il costo medio della garanzia si riducesse a 15.000 euro, l'intervento si attuerebbe in favore di 2.000 imprese

Sulla base delle informazioni storiche sull'utilizzo della garanzia, il numero potenziale appare adeguato non solo per soddisfare il fabbisogno stimato tenendo conto dei numeri consolidati ad





oggi ma anche del potenziale incremento di richieste dovuto alla presenza dell'aiuto ed alla crescente necessità di interventi per innovazione che ipotizzabili nel medio periodo.

Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

All'onere previsto si provvede ai sensi dell'articolo 59.

#### **Articolo 41-bis**

##### ***Mutui ipotecari per l'acquisto di immobili destinati a «prima casa» ed oggetto di procedura esecutiva***

***Il comma 1 prevede che, laddove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, sia conferita a quest'ultimo, laddove ricorrano le condizioni indicate al comma 2, la possibilità di richiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.***

***A tal fine, al comma 4, è istituita un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per la prima casa con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019. La garanzia della sezione speciale è concessa nella misura del 50 per cento dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.***

***All'onere derivante dal comma 4, secondo quanto previsto dal comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.***

#### **Articolo 42**

##### ***Fusioni e associazioni di comuni***

L'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. Dall'anno 2016, in applicazione dell'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il contributo straordinario a favore dei predetti enti è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun ente beneficiario. Al fine di sostenere i processi di fusione dei comuni, per l'anno 2019, il contributo straordinario previsto dal citato articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato dell'importo di euro 30 milioni per l'anno 2019, alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 59.

***Comma 1-bis La norma non determina effetti finanziari limitandosi a stabilire le modalità con cui i piccoli comuni possono effettuare l'affidamento del servizio di tesoreria alla Società Poste italiane Spa.***

#### **Articolo 43**

##### **Affitti passivi PA**

Dalla proposta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che:

- i flussi finanziari correlati ai canoni di locazione ridefiniti ai sensi della lettera a) avvengono fra amministrazioni pubbliche e sono, pertanto, oggetto di consolidamento nel conto delle Amministrazioni Pubbliche.



- le operazioni immobiliari effettuate ai sensi della lettera b) sono inquadrate nell'ambito delle risorse programmate nei piani triennali di investimento degli enti di previdenza, autorizzati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15 del decreto legge 78/2010.

#### **Articolo 44**

##### **Abrogazione dell'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138**

La disposizione abrogativa consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica in quanto eviterebbe il sorgere di nuove locazioni passive, in considerazione del fatto che la norma prevede, oltre alla permuta diretta di immobili esistenti, anche la trasformazione di usi governativi e dunque gratuiti in affitti passivi. Infatti si prevede che possano formare oggetto di permuta anche immobili già detenuti in uso governativo da amministrazioni dello Stato fino alla percentuale massima del 75% della permuta. Ciò comporta la trasformazione degli utilizzi gratuiti in onerosi con conseguente incremento della spesa pubblica.

#### **Articolo 45**

##### **Disposizioni in materia di salute**

La disposizione proroga dal 31 marzo 2019 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge n. 145 del 2018 deve essere stipulata - in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano- per il Patto per la salute 2019-2021 una specifica intesa che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Commi 1-bis e 1-ter* **Le disposizioni si rendono necessarie al fine di adeguare i vigenti tetti di spesa per il personale e per le prestazioni acquistate da erogatori privati accreditati, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 516 della legge 145/2018, che individua le misure che devono essere contenute nel nuovo Patto per la salute 2019-2021. Non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto l'incremento dei tetti è coerente con la cornice finanziaria programmata in ambito sanitario, che dispone un incremento del livello del fabbisogno standard di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. In ogni caso, le disposizioni prevede che le regioni possono adeguarsi ai nuovi tetti, solo nel caso in cui garantiscano l'equilibrio economico-finanziario.**

*Comma 1-quater* **La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### **Articolo 46**

##### **Disposizioni in materia di fiscalità regionale e locale**

L'articolo 1, comma 778, della legge n. 205 del 2017 ha rinviato all'anno 2020 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, confermando fino all'anno 2019 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000.

La norma in esame, confermando anche per l'anno 2020 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

*Comma 1-bis* **La disposizione in esame prevede la facoltà di incrementare l'imposta di soggiorno fino a 10 euro al giorno per i comuni che abbiano avuto presenze turistiche venti volte superiori a quello dei residenti, da determinarsi con successivo decreto del Ministro dei beni culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Pur rilevando che la proposta comporta**



*un potenziale incremento di gettito, non si ascrivono effetti di natura finanziaria trattandosi di una facoltà per gli enti che dovranno essere successivamente individuati.*

#### **Articolo 46-bis**

##### **Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica**

*L'articolo reca disposizioni relative alla quota dell'8 per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale destinata agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica, prevedendo, in particolare, che tali risorse vengano suddivise in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord, del Centro e Isole e del Sud.*

*Viene previsto inoltre che, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, il contribuente possa scegliere, per quanto riguarda la quota dell'8 per mille a diretta gestione statale, tra le cinque tipologie di intervento previste dall'art. 2 del regolamento di cui al DPR n. 76/1998.*

*Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

#### **Articolo 47**

##### **Disposizioni sul trasporto pubblico locale**

La norma non determina effetti finanziari in quanto continuano a rimanere in vigore gli attuali meccanismi di riparto del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale di cui al DPCM 11 marzo 2013.

*Comma 1 bis introduce una deroga, fino al 31 dicembre 2020, al divieto di circolazione di talune tipologie di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori. La norma di carattere ordinamentale non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

#### **Articolo 48**

##### **Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni**

Le disposizioni non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 49**

##### **Revisione priorità investimenti**

Il **comma 1**, limitandosi ad ampliare gli interventi realizzabili con risorse già assegnate per investimenti, non determina oneri per la finanza pubblica.

*Il comma 1-bis apporta modifiche agli articoli 83 e 95 del decreto legislativo n. 50/2016. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

#### **Articolo 50**

##### **Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.**

**Commi da 1 a 3** Le disposizioni di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Comma 3-bis la disposizione di carattere ordinamentale non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*



#### **Articolo 50-bis**

#### **Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018**

*La disposizione consente il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, non ancora liquidati, e svolte per le esigenze di servizio, dagli appartenenti alle Forze di polizia e dal personale del Corpo dei Vigili del fuoco, consentendo il superamento del limite massimo di spesa per il trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle predette Forze, imposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, attuativo della legge n. 124 del 2015.*

*Al riguardo, giova precisare che gli appartenenti alle Forze di polizia hanno svolto, nel solo anno 2018, prestazioni di lavoro straordinario non liquidate per complessivi 175 milioni di euro.*

*Nello specifico, per la Polizia di Stato le "eccedenze" ammontano a 36 milioni di euro, per l'Arma dei carabinieri a 84 milioni di euro, per il Corpo della guardia di finanza a 43 milioni di euro e per il Corpo della polizia penitenziaria a 12 milioni di euro.*

*Quanto al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'intervento normativo consente la copertura di oneri pregressi, maturati per effetto delle attività disciplinate dall'articolo 28 del C.C.N.L.I. sottoscritto il 24 aprile 2002, integrativo del C.C.N.L. del 24 maggio 2000. Si tratta, in buona sostanza, delle c.d. "ore guida" dei mezzi VF che costituiscono attività lavorativa e come tali, qualora rese al di fuori dell'orario ordinario, danno luogo al relativo compenso per lavoro straordinario. Questa fattispecie ricorre in particolar modo nei casi di sostituzione improvvisa di personale, laddove verrebbe meno la corretta composizione della squadra di soccorso e conseguentemente il funzionamento del distacco operativo.*

*La disposizione autorizza, per l'anno 2019, la spesa complessiva di 180 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, di cui 175 milioni di euro per gli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 124 e 5 milioni di euro di euro per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127.*

*Alla copertura dei suddetti oneri si provvede:*

- a) quanto a 124 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,*
- b) quanto a 41,8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;*
- c) quanto a 14,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui a all'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.*

#### **Articolo 51**

#### **Attività informatiche in favore di organismi pubblici**

*Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto all'affidamento delle predette attività a Sogei si provvede nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.*

*Commi da 2-bis a 2-quater La disposizione in esame comporta il passaggio al sistema informativo del PRA dell'archivio delle tasse automobilistiche, amministrato dall'Agenzia delle Entrate tramite SOGEL.*

*Sotto il profilo di gettito, la disposizione non comporta oneri.*



## **Articolo 52**

### **Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono**

*Il comma 01 differisce al 6 marzo 2020 la data di applicazione delle sanzioni previste per la violazione dell'obbligo dei dispositivi antiabbandono.*

*Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Il comma 1 novella l'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, prevedendo che le agevolazioni fiscali per l'acquisto di dispositivi di allarme c.d. antiabbandono, siano concesse anche nella forma del contributo.

Il comma 2, novella l'articolo 1, comma 296, della legge n. 145 del 2018 - che istituiva un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità previste dal citato articolo 3, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 - prevedendo l'incremento di tale fondo per 14,1 milioni di euro per l'anno 2019 e **4 milioni di euro per l'anno 2020**; con ciò determinando una dotazione complessiva di complessiva di 15,1 milione per l'anno 2019 e 5 milioni per l'anno 2020.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, ai sensi dell'articolo 59, per gli oneri relativi all'anno 2019.

*Il comma 2-bis prevede la copertura degli oneri per l'anno 2020, pari a 4 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

## **Articolo 53**

### **Disposizioni in materia di trasporto.**

La proposta normativa prevede, al comma 1, lo stanziamento, pari a 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, che costituisce, altresì, il limite massimo degli importi da erogare a titolo di contributo, per finanziare gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full elettrici) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI Trattasi di risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate a favore del settore in argomento.

Le finalità perseguite sono quelle di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada.

Dette finalità risultano particolarmente rilevanti in considerazione dell'elevato quantitativo di merci trasportate su strada (oltre il 50%) riguardo alle altre modalità e della vetustà del parco veicolare delle imprese interessate (mediamente 11 anni rispetto alla media di sette anni negli altri Paesi Ue).

Il comma 3 prevede che i contributi sono erogati nel limite stabilito al comma 1, escludendo che gli stessi possano essere cumulati con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile (comprese tra un minimo di 2 mila euro ed un massimo di 20 mila per ciascun veicolo) nonché le modalità di erogazione dello stesso.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 59.



*Comma 5-bis Si prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto merci, acque interne. Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede a valere sulle risorse stanziare, per gli importi richiamati dal comma 235 della L 145/2018 destinati originariamente, a norma del comma 134 della medesima legge, al potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile; di conseguenza il comma 234 viene abrogato. L'attuazione del piano triennale di valorizzazione del trasporto merci, acque interne è affidato ad un decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti.*

*Commi 5-ter e 5-quater le disposizioni in esame provvedono a uniformare la disciplina per il pagamento della tassa automobilistica dei veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente a quella già vigente per i veicoli concessi in locazione finanziaria. Non si rilevano effetti in termini di gettito complessivo.*

#### **Articolo 53-bis**

#### **Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi**

*Commi 1-3 – La disposizione intende agevolare le auto ibride ed elettriche estendendo l'applicazione dell'aliquota ridotta IVA del 4% all'acquisto di auto ibride ed elettriche da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie e dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.*

*Al riguardo, mediante elaborazione dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2018 e dei dati dell'archivio SGATA 2018 si stima una perdita di gettito IVA annua di circa 4,86 milioni di euro.*

*Comma 4 – La disposizione prevede che alle minori entrate valutate in 4,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### **Articolo 54**

#### **Alitalia**

La disposizione autorizza la concessione, nell'anno 2019, di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi in favore di Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A. in amministrazione straordinaria e delle altre società del medesimo gruppo, con un effetto di pari importo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. Tenuto conto della restituzione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali, l'operazione ha natura finanziaria e non ha pertanto effetti sull'indebitamento netto.

Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 59.

#### **Articolo 55**

#### **Misure a favore della competitività delle imprese italiane**

Finalità della disposizione di cui al **comma 1** è quella di chiarire la portata e l'ampiezza del supporto tecnico-amministrativo che il Ministero della difesa può svolgere, in applicazione della norma, a favore di Stati esteri con cui siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare. In particolare viene esplicitata la possibilità di svolgere attività contrattuale per il soddisfacimento di esigenze acquisitive degli Stati richiedenti e, soprattutto, vengono chiarite alcune condizioni entro cui tale attività contrattuale può essere svolta, cioè, senza assunzione di garanzie di natura finanziaria da parte dello Stato italiano.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, per ciò che concerne lo svolgimento di attività di natura contrattuale, il Ministero della difesa agirà attraverso le



stazioni appaltanti specializzate in *procurement* militare facenti capo al Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti e, dunque, provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che già sono dedicate all'assolvimento di queste funzioni. In ogni caso si segnala che la norma su cui si interviene, nel prevedere la possibilità di restituzione da parte del Paese estero dei costi che la Difesa italiana sostiene per lo svolgimento di tutte le attività di supporto richieste (contrattuale, amministrativo, addestrativo, tecnico, manutentivo, etc.), è potenzialmente generatrice di entrate per lo Stato, riassegnabili al bilancio della Difesa.

Per quel che concerne la gestione finanziaria delle risorse che i Paesi esteri mettono a disposizione della realizzazione dei programmi acquisitivi, già in relazione illustrativa, si è evidenziata l'opportunità che la disponibilità delle risorse dello Stato acquirente venga ricondotta a strumenti (sul modello del deposito a garanzia) che assicurino la segregazione della provvista finanziaria dello Stato estero per la realizzazione dell'acquisto di cui si tratta. Tali risorse finanziarie, non riconducibili al bilancio dello Stato italiano, possono essere gestite con strumenti, intestati ai Paesi acquirenti, utilizzati normalmente nella pratica bancaria (crediti documentari, conti correnti bancari non residenti, depositi a garanzia). Da un primo esame si ritiene che il deposito a garanzia, proprio per la caratteristica finalità di assicurare la segregazione delle risorse destinate ad un particolare scopo, sia maggiormente cautelativo rispetto all'esigenza di assicurare la continuità della disponibilità finanziaria necessaria per l'esecuzione dei contratti che le stazioni appaltanti della Difesa stipulano per il soddisfacimento delle esigenze degli Stati esteri. In tal senso il deposito a garanzia rappresenta uno strumento più idoneo non solo rispetto ai crediti documentari (normalmente impiegati nelle relazioni dirette tra acquirente e venditore in operazioni transfrontaliere e in valuta) ma anche rispetto ai conti correnti bancari non residenti intestati ai Paesi esteri che possono essere movimentati, alimentati e decurtati in completa autonomia dallo Stato estero. In ultima analisi, quindi, il modello del deposito a garanzia si conforma meglio di altri alla necessità, per lo Stato italiano, di assicurare una garanzia solo di natura politica allo Stato estero.

In ogni caso, fatta eccezione per i crediti documentari, ciò che si ritiene più idoneo alla gestione delle risorse dello Stato estero è uno strumento il cui funzionamento possa essere condiviso tra le parti (attraverso la sottoscrizione di protocolli bancari in cui si disciplinano tempi e modi della messa a disposizione e dell'impiego della provvista necessaria alla gestione del *cash flow* generato dai contratti di fornitura) e che si presti a riverberare l'assetto delle responsabilità reciproche delle parti, e delle associate manleve, che viene disciplinato all'interno delle intese tra Stati e all'interno degli stessi contratti di fornitura.

L'identificazione degli operatori economici del mercato di riferimento (bancario e creditizio) di volta in volta chiamati a fornire lo strumento di gestione andrebbe effettuata, a cura della stazione appaltante della Difesa, con procedure (anche informali) che assicurino trasparenza, competitività e rotazione degli operatori, fatta eccezione per i casi in cui lo Stato estero manifesti la preferenza per operatori bancari presenti nel mercato italiano con cui ha già rapporti in essere (ad esempio per il tramite delle relative rappresentanze diplomatiche).

Come accennato in relazione illustrativa la gestione finanziaria di cui sopra non comporta assunzione di cd. rischi sovrani da parte delle stazioni appaltanti della Difesa né gestione di operazioni di finanziamento nei confronti degli Stati esteri. Tali attività, e le relative responsabilità, ricadono nelle competenze delle articolazioni del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che normalmente svolgono tali funzioni nell'ambito dell'azione di supporto all'export delle industrie italiane. I costi, associati all'eventuale assicurazione di rischi Paese da parte di SACE e all'eventuale concessione, da parte di CDP, di pacchetti di finanziamento utili a compensare eventuali disallineamenti temporali tra le risorse dello Stato acquirente e il cash flow dei contratti di fornitura, sarebbero inclusi nella componente economica dell'offerta industriale e sarebbero gestiti dalle citate SACE e CDP secondo le procedure, anche di autorizzazione preventiva, normalmente seguite.

La disposizione di cui al *comma 1* non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

***La disposizione di cui al comma 1-bis, introduce una modifica all'articolo 15, comma 1, del***



*decreto legislativo n.143/1998, al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a sostegno delle esportazioni. La norma non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

#### *Articolo 55-bis*

*Misure a favore della competitività delle imprese italiane e del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore*

*La norma interviene apportando modifiche al codice delle assicurazioni private. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

#### *Articolo 55-ter*

*Disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali*

*Comma 1 La norma è volta a disporre modiche essenzialmente riferite ai termini di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8 del DM del 22 gennaio 2018, n. 33 "Regolamento sulle misure e i requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali" ed assume pertanto carattere meramente ordinamentale.*

*Nel dettaglio, con riguardo alle misure transitorie per l'autorizzazione e la commercializzazione dei prodotti ad uso non professionale - categoria dei PFnPO - il termine di autorizzazione, di cui al primo comma del citato articolo 7, fissato in 24 mesi, risulta posticipato a 42 mesi.*

*Conseguentemente al secondo comma, il termine di 24 mesi per prodotti di cui alla succitata categoria, risulta posticipato a 42 mesi.*

*Infine, dopo il comma 8 del menzionato articolo 7, è aggiunto un ultimo comma, che dispone che l'allegato al decreto ministeriale n.33 del 2018 non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 7. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del citato articolo.*

*Con riguardo al successivo articolo 8 del decreto ministeriale in questione, che concerne misure transitorie per i prodotti fitosanitari appartenenti alla categoria dei PFnPE, la norma prevede che il termine di cui al comma 1, lettera b) del citato articolo 8, da 24 mesi sia conseguentemente posticipato a 42 mesi.*

*Da ultimo in ordine al medesimo articolo 8, la norma prevede l'inserimento di un ulteriore comma che dispone che l'allegato al decreto ministeriale de quo, non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del citato articolo 8. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del menzionato articolo.*

*Alla luce di quanto esposto, risulta evidente il carattere meramente ordinamentale della norma introdotta, che non determina effetti finanziari.*

#### **Articolo 56**

##### **Compensazione fondo perequativo IRAP**

Il comma 1 prevede a decorrere dall'anno 2019 l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con l'obiettivo di compensare le eventuali minori entrate destinate al finanziamento dell'ex fondo perequativo.

Il comma 2 prevede per l'anno 2019 uno stanziamento sul fondo di cui al comma 1 pari a 16 milioni di euro per compensare le minori entrate del gettito IRAP verificatesi negli anni 2017-2018, alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 59 del presente decreto.

Il comma 3 prevede che, dal 2020, con legge di bilancio saranno previsti gli stanziamenti eventualmente necessari per compensare le minori entrate del gettito.

Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria per garantire alle Regioni la tempestiva erogazione della quota di fondo perequativo non assicurata dal gettito IRAP.





Le anticipazioni verranno regolate a valere delle risorse stanziare sul fondo di cui al comma 1.

## Articolo 57

### *Disposizioni in materia di enti locali*

Il comma 1 risulta finanziariamente neutrale, in quanto non incide sulla dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale, ma solo sul suo riparto.

*Comma 1-bis comporta oneri pari a 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, in quanto prevede un incremento di pari importo del Fondo di solidarietà comunale, da destinare ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis) del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, presentino un valore negativo del Fondo di solidarietà comunale.*

*Comma 1-ter prevede che alla copertura degli oneri di cui al comma 1 bis si provvede per 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*Comma 1-quater non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la possibilità per gli enti di utilizzare senza vincolo di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari, emessi incide sulla qualità della spesa non più destinata esclusivamente a spese di investimento*

*I commi 2 e 2-bis non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le norme di contenimento, di riduzione della spesa e di obblighi informativi che si intendono disapplicare nei confronti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e dei loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dei loro enti strumentali in forma societaria, non prevedono il versamento all'entrata del bilancio statale delle conseguenti economie di spesa che restano nella disponibilità degli stessi enti per essere destinati ad altre voci di spesa nel rispetto degli equilibri di bilancio o, comunque, che risultano già scontate negli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti interessati.*

*Il comma 2-ter non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto diretto a rendere facoltativa la tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. I comuni che optano per la predetta facoltà sono tenuti comunque ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente.*

*Il comma 2 quater dispone l'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 216 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Tali norme, tra l'altro, stabiliscono:*

- 1. che i pagamenti possano avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa e che i mandati in conto competenza non possano essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato.*
- 2. che i mandati in conto residui non possano essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.*

*La norma non determina effetti finanziari in quanto si limita a trasformare il servizio di tesoreria in servizio di cassa.*

*Il comma 2-quinquies permette agli enti, che hanno trasmesso la certificazione del saldo per l'anno 2017, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, entro il termine perentorio di cui al comma 470, ma con dati difformi alle risultanze del rendiconto della gestione, di inviare una nuova certificazione entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020; gli*



enti che presentano dati della certificazione difforni da quelli trasmessi alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) e che, di conseguenza, potrebbero rientrare nella disposizione sono n. 10 comuni sanzionati negli anni 2018 e 2019 per euro 613.334.

Il comma 2-sexies prevede che la copertura degli oneri di cui ai commi 2-quinquies e 2-septies, nel limite di euro 2.531.334, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che versate all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate nel 2020 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il comma 2-septies comporta l'eliminazione della sanzione per gli enti che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del TUEL nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo sia dovuto esclusivamente dal pagamento dei debiti residui. Gli enti potenzialmente interessati dalla norma sono n. 3 comuni, di cui un comune già sanzionato negli anni 2018 e 2019 per euro 1.918.000,00.

Comma 2 octies la norma, per una serie di attività formative da organizzare a cura dell'UNCCEM, destina ai comuni e alle comunità montane le risorse derivanti dal contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. La disposizione non comporta oneri in quanto si tratta di finalizzazione di risorse già destinate agli enti locali.

Il comma 2-novies autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore della Fondazione IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da destinare al finanziamento di interventi di supporto ai processi di investimento comunali, di sviluppo della capacità di accertamento e riscossione, di prevenzione delle crisi finanziarie.

A relativo onere pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede per 4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

I commi da 2-decies a 2-quaterdecies prevedono l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019. Il fondo è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi. Una quota del fondo è destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi. Le norme in esame comportano un onere pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2-quinquiesdecies La disposizione in esame prevede che l'esenzione dall'IRES, già prevista per comuni e consorzi, si applica anche alle unioni di comuni. Sulla base dei dati di gettito si rilevano effetti negativi IRES di non rilevante ammontare stimati nell'ordine di circa - 55 mila euro in termini di competenza. Ipotizzando una decorrenza dall'anno d'imposta 2020, in termini di cassa, gli effetti finanziari determinano minori entrate IRES per circa -100 mila euro



*nell'anno 2021 e minori entrate IRES per -56 mila euro a decorrere dall'anno 2022.*

*Il comma 2-sexiesdecies prevede che alle minori entrate derivanti dal comma 2-quinquiesdecies, valutate in 100.000 euro per l'anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

#### *Articolo 57-bis*

#### *Disciplina della TARI – coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe – introduzione del bonus sociale rifiuti e automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico*

*Commi da 1 a 3 alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria sul piano del gettito tributario.*

*Comma 4 - La disposizione integra il bonus idrico di cui al DPCM del 13 ottobre 2016, emanato in forza dell'articolo 60 del c.d. Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e successivamente attuato con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Tale bonus consente, agli utenti domestici residenti che versano in documentato stato di disagio economico sociale, di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno. Tale quantitativo è stato fissato in 50 litri giorno a persona (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali.*

*Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti del servizio di acquedotto in condizioni di disagio economico sociale, cioè che sono parte di nuclei familiari:*

- con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;*
- con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa).*

*I titolari del Reddito di cittadinanza (Pensione di cittadinanza) possono richiedere anche il bonus idrico se l'ISEE non supera il valore di 8.170,5 euro.*

*Il bonus idrico è quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale (50 l/a/g) per il SII determinato a tariffa agevolata. Il costo del bonus idrico è coperto attraverso meccanismi endotariffari (articolazione tariffaria).*

*La disposizione in argomento mira ad estendere il bonus idrico anche ai segmenti della fognatura e della depurazione, rispondendo quindi alla necessità di sostegno alle famiglie disagiate piuttosto che alla sola necessità di garantire l'accesso ad un bene essenziale.*

*Sotto l'aspetto finanziario, si precisa che la politica tariffaria deve essere volta a garantire l'accesso a tutti alla fornitura idrica, il conseguimento di un razionale utilizzo della risorsa e l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Pertanto, il costo dell'erogazione alle utenze disagiate a tariffe agevolate trova copertura attraverso meccanismi endotariffari idonei al contempo a garantire il principio del chi inquina paga e il principio della copertura dei costi, come sancito dall'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE. In tal modo, la tariffa concorre al conseguimento degli obiettivi fissati dalla citata Direttiva, garantendo la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Con riferimento alla quantificazione degli aspetti economico-finanziari derivanti dall'estensione delle agevolazioni tariffarie agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, si osserva che non sussistono profili finanziari in considerazione della possibilità di compensare dette agevolazioni con rimodulazioni tariffarie nei confronti delle restanti categorie di utenze del servizio rifiuti.*



#### *Articolo 57-ter*

##### *Organo di revisione economico-finanziario*

*La proposta di modifica di cui al comma 25 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, prevede che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.*

*Tale modifica comporta la scelta di tali soggetti da elenchi formati su base provinciale in luogo della previsione originaria, in virtù della quale i predetti elenchi sono formati su base regionale.*

*Il menzionato articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, al comma 30 reca clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni di cui al medesimo articolo. Pertanto, dalla modifica apportata non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*L'insorgenza di eventuali oneri, potrà essere fronteggiata con le risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche mediante utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 3000 "Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi", destinato alle esigenze di funzionamento del Ministero.*

*Dall'introduzione del comma 25-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

#### *Articolo 57-quater*

*Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia*

*Comma 1 - La disposizione, nel modificare l'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000, introduce il comma 8-bis prevedendo che l'indennità di funzione dei sindaci con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti*

*Comma 2 - In relazione al maggior costo da sostenersi da parte di ciascun comune interessato viene previsto l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno con una dotazione di 10 milioni annui a decorrere dal 2020, con corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo, comma 13, della legge n. 208/2015.*

*Comma 3 - Prevede che le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 2 per il concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni, siano stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.*

*Comma 4 - Introduce modifiche alla legge n. 56/2014, istituendo un'indennità per i presidenti delle province determinata in misura pari a quella prevista per il sindaco del comune capoluogo. Tale indennità è posta a carico del bilancio delle rispettive province e non è, in ogni caso, cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco.*

*Dal punto di vista degli effetti finanziari, l'incremento dell'indennità dei sindaci, al netto della copertura a valere sul nuovo fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è posta direttamente a carico dei bilanci degli enti stessi, mentre gli oneri derivanti dall'istituzione della nuova indennità per i Presidenti delle province sono posti interamente a carico dei bilanci delle province.*



### *Articolo 57-quinquies*

#### *Capacità fiscale dei comuni, delle province e delle città metropolitane*

*La norma è volta a formalizzare le competenze della Commissione tecnica fabbisogni standard nella determinazione delle capacità fiscali nell'ambito del riparto del fondo di solidarietà comunale.*

Alla disposizione in esame non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 58**

#### **Quota versamenti in acconto**

Sulla base del gettito acquisito alla scadenza di versamento del 30 settembre 2019 sono state riformulate le proiezioni del gettito a fine anno per l'autoliquidazione e le imposte sostitutive ad essa collegate. Le proiezioni incorporano anche una stima del gettito atteso alla scadenza del 30 ottobre (versamento con maggiorazione dello 0,4%) e delle eventuali rate da versare entro il 16 novembre.

Nel complesso, a livello di P.A., le proiezioni 2019 dei risultati dell'autoliquidazione, elaborate sulla base dei versamenti del 30 settembre, evidenziano uno scostamento positivo di 1.460 milioni di euro rispetto alle previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019. In relazione alla natura strutturale e permanente di tali entrate, migliorano per lo stesso importo anche le previsioni tendenziali delle entrate tributarie del 2020 e degli esercizi successivi, di cui si terrà conto nelle previsioni a legislazione vigente di entrata del disegno di legge di bilancio 2020-2022.

Per i soggetti ISA la norma prevede la rimodulazione della prima e della seconda rata di acconto Irpef, Ires e Irap nella misura del 50% ciascuna a partire dal secondo acconto 2019. Gli effetti in termini di gettito sono rappresentati nella tabella seguente:

	2019	2020	2021	2022
<b>Irpef</b>				
saldo		708		
I acconto		708	708	708
II acconto	-708	-708	-708	-708
	-708	708	0	0
<b>Ires</b>				
saldo		449		
I acconto		449	449	449
II acconto	-449	-449	-449	-449
	-449	449	0	0
<b>Irap</b>				
saldo		303		
I acconto		303	303	303
II acconto	-303	-303	-303	-303
	-303	303	0	0
<b>Totale</b>				
saldo		1.460		
I acconto		1.460	1.460	1.460
II acconto	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
	-1.460	1.460	0	0

Alla copertura dell'onere per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 59.



#### *Articolo 58-bis*

##### *Investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese*

*La disposizione prevede l'istituzione di una sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) destinata a concedere la garanzia in favore dei Fondi pensione che investano risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese. La garanzia è concessa nei limiti della dotazione della sezione speciale, pari a 12 milioni di euro dal 2020 al 2034.*

*La garanzia è concessa nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la COVIP*

*È autorizzata altresì la spesa di 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 per l'attuazione della misura. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza, Italia»*

*Agli oneri della disposizione si provvede:*

*a) quanto a 1,5 milioni per l'anno 2020 e 2 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;*

*b) quanto a 12 milioni di euro annui dal 2020 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

#### *Articolo 58-ter*

##### *Finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività produttiva*

*L'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede esclusivamente una diversa allocazione di risorse già stanziata e con copertura a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie.*

*Dette risorse pari a 90 milioni di euro per l'anno 2019 vengono divise in parti uguali (45 milioni di euro) per ciascuna delle misure di proroga della CIGS di cui dell'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e di CIG per cessazione di cui dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.*

#### *Articolo 58-quater*

##### *Regime tributario dell'Accademia nazionale dei Lincei*

*Comma 1 - La disposizione in esame modifica l'articolo 1, comma 328, della legge n. 205/2017 relativo al regime di esenzione fiscale per l'Accademia dei Lincei. Tenuto conto dei dati di gettito IMU e del contenzioso in corso si stimano oneri in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e pari a 0,49 milioni di euro su base annua dal 2020, di cui 0,35 milioni afferenti alla quota Stato.*

*Comma 2 - Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 1 milione di euro per l'anno 2019 e in 490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.*



#### *Articolo 58-quinquies*

*Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*

*Modifica l'allegato 1 al DPR n. 158/99 relativo al metodo normalizzato per definire le componenti dei costi di smaltimento dei rifiuti e la determinazione della tariffa. In particolare per gli studi professionali viene prevista l'applicazione degli stessi coefficienti utilizzati per banche e istituti di credito.*

*Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti in termini di gettito atteso che in ogni caso a legislazione vigente la TARI deve assicurare la copertura integrale del costo del servizio.*

#### *Articolo 58-sexies*

*Modifiche agli articoli 147-ter e 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

*Le modifiche sono di carattere ordinamentale in quanto attengono alla sostituzione dell'espressione "equilibrio tra i generi" con "equilibrio tra i sessi" e l'estensione a sei mandati, in luogo di tre, dell'applicazione del criterio di riparto indicato. La formulazione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato".*

#### *Articolo 58-septies*

*Fondo per le emergenze nazionali*

*Il comma 1 prevede l'incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse sono necessarie al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto.*

*Il comma 2 prevede che all'onere di cui al comma 1 si provvede per 21 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per 19 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 9 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

#### *Articolo 58-octies*

*Rifinanziamento interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica*

*La disposizione è finalizzata ad istituire un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni annui dal 2020 al 2025, in favore degli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici e quelli che a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, necessitano operazioni urgenti di ripristino delle infrastrutture.*

*Le modalità di accesso al fondo, le priorità degli interventi, nonché ogni altra disposizione attuativa della presente disposizione verrà stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università, sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*



*Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

## **Articolo 59** **Disposizioni finanziarie**

Il **comma 1** prevede l'incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 5.337,946 milioni di euro per l'anno 2020, di 4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 4.181,756 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.180,756 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.

*Con il comma 1-bis è previsto l'incremento dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 2,7 milioni di euro nel 2020.*

*Con il comma 1-ter, si provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 32-ter, 32-quater e dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020, 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 15,86 milioni di euro per l'anno 2022 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 32-ter per 12,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 7,5 milioni di euro per l'anno 2021, 13,76 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.*

Il **comma 2** prevede il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 26 milioni di euro per l'anno 2020, 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

**Comma 3.** La copertura degli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22 **comma 1**, 38, 41, 42, 52, 53, 54, 56, 58, e dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alla lettere a) e d) del presente comma, pari a 2.637 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.493,216 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.289,976 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4.290,236 milioni di euro 2023, a 4.279,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 5.464,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.526,716 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.319,476 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.319,736 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4.287,736 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è così determinata:

a) quanto a 3.089,31 milioni euro per l'anno 2019 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di revisione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni





dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;

c) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando quanto a 60 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

d) quanto a 14,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, **convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130**, destinata a dare copertura all'articolo 52 relativo agli incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono;

e) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.426,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.496,666 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.282,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 35 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.452,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.530,166 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.322,736 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.290,736 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 58;

f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019;

g) quanto a 12,9 milioni di euro, per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1 comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 da imputare alla quota parte del fondo per interventi in favore del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto del Ministro delle infrastrutture e *dei* trasporti n. 231 del 6 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 2019 con n. 1-2304, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, per il triennio 2019/2021 e destinata alla copertura dell'articolo 53 relativo alle disposizioni in materia di autotrasporto.

Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.



**Articolo 59-bis**

**Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano**

**Si prevede l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 21 novembre 2000 (n. 308) è avvenuta.

ad

POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile Generale dello Stato

*M. M. M.*

12 DIC. 2019



DECRETO LEGGE N. 124/2019 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			indebitamento							
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
		<b>CAPO I - Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali</b>																
1		Misure di contrasto alle frodi collegate all'accollo dei debiti d'imposta altrui-minori compensazioni	s	c		-288,0	-288,0											
1		Misure di contrasto alle frodi collegate all'accollo dei debiti d'imposta altrui-minori compensazioni	e	t					288,0	288,0				288,0	288,0			288,0
2		Divieto di compensazione dei crediti per i soggetti destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA	s	c		-200,0	-200,0											
2		Divieto di compensazione dei crediti per i soggetti destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA	e	t					200,0	200,0				200,0	200,0			200,0
3		Differimento del termine a decorrere dal quale i contribuenti potranno utilizzare i crediti in compensazione per importi superiori a 5.000 euro (sittamento)-IRES	s	c		-150,0												
3		Differimento del termine a decorrere dal quale i contribuenti potranno utilizzare i crediti in compensazione per importi superiori a 5.000 euro (sittamento)-IRES	e	t					150,0						150,0			
3		Differimento del termine a decorrere dal quale i contribuenti potranno utilizzare i crediti in compensazione per importi superiori a 5.000 euro (sittamento)-IRPEF	s	c		-71,0												
3		Differimento del termine a decorrere dal quale i contribuenti potranno utilizzare i crediti in compensazione per importi superiori a 5.000 euro (sittamento)-IRPEF	e	t					71,0						71,0			
3		Differimento del termine a decorrere dal quale i contribuenti potranno utilizzare i crediti in compensazione per importi superiori a 5.000 euro (sittamento)-IRAP	s	c		-27,0												
3		Differimento del termine a decorrere dal quale i contribuenti potranno utilizzare i crediti in compensazione per importi superiori a 5.000 euro (sittamento)-IRAP	e	t					27,0						27,0			
3		Riduzione delle compensazioni indebite-IRAP	s	c		-73,0	-78,0											
3		Riduzione delle compensazioni indebite-IRAP	e	t					73,0	78,0					73,0			78,0
3		Riduzione delle compensazioni indebite-IRES	s	c		-498,0	-523,0											
3		Riduzione delle compensazioni indebite-IRES	e	t					498,0	523,0					498,0			523,0
3		Riduzione delle compensazioni indebite-IRPEF	s	c		-265,0	-277,0											
3		Riduzione delle compensazioni indebite-IRPEF	e	t					265,0	277,0					265,0			277,0
4		Estensione reverse charge per il contrasto dell'illicita somministrazione di manodopera- recupero gettito IVA	e	t		136,0	136,0								136,0			136,0
4		Estensione reverse charge per il contrasto dell'illicita somministrazione di manodopera- recupero gettito IVA	e	t					423,5	242,0					423,5			242,0
4		Estensione reverse charge per il contrasto dell'illicita somministrazione di manodopera- recupero gettito IRAP	e	t														
4		Estensione reverse charge per il contrasto dell'illicita somministrazione di manodopera- recupero gettito IRAP	s	c		-33,3	-18,0											
4		Estensione reverse charge per il contrasto dell'illicita somministrazione di manodopera- recupero gettito IRAP	e	t					33,3	18,0					33,3			18,0
4		Minori compensazioni per ritenute in appalti e subappalti per il contrasto dell'illicita somministrazione di manodopera- maggior gettito ritenute	e	t														
4		Minori compensazioni per ritenute in appalti e subappalti per il contrasto dell'illicita somministrazione di manodopera- maggior gettito ritenute	e	t					127,0	127,0					127,0			127,0



DECRETO LEGGE N.124/2019 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI															
Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/Finanziamento	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			indebitamento				
4		Minori compensazioni per ritenute in appalti e subappalti per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera	s	c	-127,0	-127,0	-127,0								
4		Minori compensazioni per contributi previdenziali in appalti e subappalti per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera-Maggior gettito contributivo	e	co			190,0	190,0	190,0			190,0	190,0		190,0
4		Minori compensazioni per contributi previdenziali in appalti e subappalti per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera	s	c	-190,0	-190,0	-190,0								
5		Disposizioni di contrasto alle frodi in materia di accisa sui prodotti energetici	e	t	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0		75,0
6		Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti	e	t	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0		200,0
7		Disposizioni in materia di utilizzo illecito di idrocarburi ed altri prodotti	e	t	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0		60,0
8		Revisione agevolazione sul gasolio commerciale usato come carburante - Accisa	s	c	-40,5	-81,1	-81,1								
8		Revisione agevolazione sul gasolio commerciale usato come carburante - Accisa	s	k			-40,5	-81,1	-81,1	-40,5	-81,1	-40,5	-81,1		-81,1
9		Contrasto alle frodi IVA auto provenienza UE	e	t	208,5	208,5	208,5	208,5	208,5	208,5	208,5	208,5	208,5		208,5
10		Applicazione del sistema informatizzato INFOIL ai depositi fiscali di stoccaggio	e	t	60,0	120,0	120,0	60,0	120,0	120,0	60,0	120,0	120,0		120,0
11		Presentazione in via telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa	e	t	240,0	480,0	480,0	240,0	480,0	480,0	240,0	480,0	480,0		480,0
12		Trasmissione telematica dei dati di contabilità dei soggetti obbligati e dei distributori nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale	e	t	120,0	240,0	240,0	120,0	240,0	240,0	120,0	240,0	240,0		240,0
13	1	Imposizione delle attribuzioni da trust esteri a beneficiari italiani non individuati	e	t	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0		29,0
13 ter	2	Istituzione "Fondo Controesodo" per agevolazioni fiscali per lavoratori impatriati	s	c	3,0	3,0	3,0								
13 ter	2	Istituzione "Fondo Controesodo" per agevolazioni fiscali per lavoratori impatriati	e	t			-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0		-3,0
13 ter	3 lettera a)	Riduzione tabella A MIEF	s	c	-3,0			-3,0							-3,0
13 ter	3 lettera b)	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica	s	c	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0		-3,0



DECRETO LEGGE N.124/2015 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata		Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			indebitamento		
			e	s		-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8
16	1 bis	Modifica temporanea trasmissione telematica delle fatture transfrontaliere	e		t	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8
16	1 ter (lettera a)	Riduzione fondo riaccertamento residui passivi perenti di parte corrente IMEF	s		c	-10,8		-10,8	-10,8		-10,8		-10,8	
16	1 ter lettera b)	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica	s		c	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8		-10,8		-10,8	-10,8
16 ter	1	Potenziamento amministrazione finanziaria-Assunzione di personale presso l'agenzia delle entrate	s		c	2,3	12,7	21,9	2,3	12,7	21,9	2,3	12,7	21,9
16 ter	1	Potenziamento amministrazione finanziaria-Assunzione di personale presso l'agenzia delle entrate- effetti riflessi	e		t/c				1,1	6,1	10,6	1,1	6,1	10,6
16 ter	3	Assunzioni n. 300 unità di personale non dirigenziale presso Agenzie delle dogane e dei monopoli	s		c	8,0			8,0			8,0		
16 ter	3	Assunzioni n. 300 unità di personale non dirigenziale presso Agenzie delle dogane e dei monopoli- effetti riflessi	e		t/c				3,9			3,9		
16 ter	4	Potenziamento delle strutture del Ministero dell' Economia e delle finanze- Rideterminazione dotazione organica dirigenziale delle finanze- Rideterminazione dotazione organica dirigenziale- effetti riflessi	s		c	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
16 ter	4	Potenziamento delle strutture del Ministero dell' Economia e delle finanze- Rideterminazione dotazione organica dirigenziale delle finanze- Rideterminazione dotazione organica dirigenziale- effetti riflessi	e		t/c				1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
16 ter	6	Incremento dotazione finanziaria degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Economia per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali	s		c	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
16 ter	6	Incremento dotazione finanziaria degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Economia per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali- effetti riflessi	e		t/c				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
16 ter	8	Incremento di 15 unità di personale presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di supporto dei negoziati europei e internazionali	s		c	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
16 ter	8	Incremento di 15 unità di personale presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di supporto dei negoziati europei e internazionali- effetti riflessi	e		t/c				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
16 ter	8	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365 lettera b) L. n. 232/2015 per finanziare le assunzioni di personale	s		c	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
16 ter	8	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365 lettera b) L. n. 232/2015 per finanziare le assunzioni di personale- effetti riflessi	e		t/c				-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3



DECRETO LEGGE N.124/2019 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata		Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			indebitamento		
			s	e		0,2	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5
16 ter	9 lettera a)	Incremento di 11 unità di personale presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi	s		c	0,2	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5
16 ter	9 lettera a)	Incremento di 15 unità di personale presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di supporto dei negoziati europei e internazionali- effetti riflessi	e		t/c			0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
16 ter	9 lettera a)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158 della legge n. 190/2014- Adeguamento strutture e degli applicativi informatici per il completamento della riforma del bilancio dello Stato	s		c	-0,2	-0,5	-0,5	-0,2	-0,5	-0,5	-0,2	-0,5	-0,5
16 ter	10	Incremento fondo risorse decentrate dal CCNL del personale non dirigenziale del MEF	s		c		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
16 ter	10	Incremento fondo risorse decentrate dal CCNL del personale non dirigenziale del MEF- effetti riflessi	e		t/c					0,5	0,5		0,5	0,5
16 ter	11 lettera a)	Riduzione tabella A MEF	s		c	-12,6	-6,4	-6,4	-12,6	-6,4	-6,4	-12,6	-6,4	-6,4
16 ter	11 lettera b)	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica	s		c	-2,3	-12,7	-21,1	-2,3	-12,7	-21,1	-2,3	-12,7	-21,1
19	1 lettera b)	Fondo per estrazione speciale premi per pagamenti cashless	s		c	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
20		Sanzioni per coloro che rifiutano il codice fiscale dei contribuenti o il suo invio per la partecipazione alla lotteria degli scontrini- Recupero di gettito IVA	e		t	2,7	3,5	3,5	2,7	3,5	3,5	2,7	3,5	3,5
20		Sanzioni per coloro che rifiutano il codice fiscale dei contribuenti o il suo invio per la partecipazione alla lotteria degli scontrini- Recupero di gettito imposte dirette	e		t		1,5	1,0		1,5	1,0		1,5	1,0
21		Integrazione piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 d.lgs 82/2005, ai fini della produzione della fattura elettronica	s		c				2,0					
21		Integrazione piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 d.lgs 82/2005, ai fini della produzione della fattura elettronica- sviluppi informatici	s		k				2,0				2,0	
22		Credito di imposta commissioni pagamenti elettronici	s		c		53,9	53,9						
22		Credito di imposta commissioni pagamenti elettronici	s		k									
22	1 bis	Credito di imposta commissioni per pagamenti effettuati mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili	s		c	1,4	2,8	2,8						



DECRETO LEGGE N.124/2019 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata		Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			s	e		s	e	t	s	e	t	s	e	t
22	1 bis	Credito di imposta comunitari per pagamenti effettuati mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili	s	e	k				1,4	2,8	2,8	1,4	2,8	2,8
22	1 bis	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica ( FISPE)	s	e	c	-1,4	-2,8	-2,8	-1,4	-2,8	-2,8	-1,4	-2,8	-2,8
<b>CAPO II - Disposizioni in materia di giochi</b>														
24	1	Proroga tecnica per lo svolgimento della gara scommesse	e	ext	ext	65,7			65,7			65,7		
24	2	Proroga tecnica per lo svolgimento della gara bingo	e	ext	ext	17,0			17,0			17,0		
25		Incremento PREU	e	t	t	498,9	524,7	524,7	498,9	524,7	524,7	498,9	524,7	524,7
27		Obbligo di iscrizione al Registro unico degli operatori del gioco pubblico	e	t	t	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9
28		Blocco dei pagamenti a soggetti che offrono gioco senza concessione	e	t	t	2,5	10,0	10,0	2,5	10,0	10,0	2,5	10,0	10,0
29		Potenziamento dei controlli in materia di giochi	e	t	t	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
31		Contrasto evasione imposta unica sui giochi	e	t	t	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>CAPO III - Ulteriori disposizioni fiscali</b>														
32		Iva prestazioni didattiche non scolastiche o universitarie	e	t	t	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
32	1 bis lettera a)	Riduzione fondo riaccentramento residui passivi parenti di parte corrente MEF	s	c	c	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
32	1 bis lettera b)	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica (dal 2029)	s	c	c									
32 ter		Aliquota IVA agevolata al 5% sui prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002	e	t	t	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6
32 quater		Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici-imposta sostitutiva	e	t	t	12,3	2,1	2,1	12,3	2,1	2,1	12,3	2,1	2,1
32 quater		Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici-imposta sostitutiva - IRPEF	e	t	t		-6,0	-6,0		-6,0	-6,0		-6,0	-6,0
32 quater		Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici-addizionale regionale	e	t	t			-0,2		-0,2	-0,2		-0,2	-0,2
32 quater		Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici-addizionale regionale	s	c	c		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2



DECRETO LEGGE N.124/2019 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI												
Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare	Fabbisogno	indebitamento					
			e	t								
32	quater	Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici-addizionale comunale	f	c	0,1							-0,1
32	quinqües	Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici-addizionale comunale	e	t	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
32	sesties	Mancato assoggettamento a IVA dei contributi erogati dalla provincia di Bolzano per la realizzazione di opere di urbanizzazione	s	c	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
32	setties	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica ( FISPE)	s	k	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
32	otties	Fondo per la ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici	s	c	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
33	1	Proroga termine di ripresa della riscossione dei tributi per i Comuni della Provincia di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018- IRPEF	e	t	-1,5	1,0	0,5	-1,5	1,0	0,5	-1,5	1,0
33	1	Proroga termine di ripresa della riscossione dei tributi per i Comuni della Provincia di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018- IRES	e	t	-0,8	0,5	0,3	-0,8	0,5	0,3	-0,8	0,5
33	1	Proroga termine di ripresa della riscossione dei tributi per i Comuni della Provincia di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018- IVA	e	t	-6,0	4,0	2,0	-6,0	4,0	2,0	-6,0	4,0
33	1	Proroga termine di ripresa della riscossione dei tributi per i Comuni della Provincia di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018- IRAP	e	t	0,6	-0,4	-0,2	-0,6	0,4	0,2	-0,6	0,4
33	1	Proroga termine di ripresa della riscossione dei tributi per i Comuni della Provincia di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018- IRPEF	e	t								
33	1	Proroga termine di ripresa della riscossione dei tributi per i Comuni della Provincia di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018- Addizionale regionale	s	c	0,2	-0,1	-0,1	-0,2	0,1	0,1	-0,2	0,1
33	1	Proroga termine di ripresa della riscossione dei tributi per i Comuni della Provincia di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018- Addizionale comunale	e	t								
33	1	Proroga termine di ripresa della riscossione dei tributi per i Comuni della Provincia di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018- Addizionale regionale	s	c	0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1	0,1
33	2	Utilizzo risorse per le emergenze di cui all'articolo 2, comma 107 legge n.244/2007	s	c	-9,2			-9,2			-9,2	
36		Incentivi conto energia-GSE	e	t	123,0	123,0	123,0				123,0	
37		Differimento del termine rottamazione -ter al 30 novembre 2019 ( quota erario)	e	t		18,3	20,7	18,3	20,7	19,9	18,3	20,7
37		Differimento del termine rottamazione -ter al 30 novembre 2019 ( quota erario)	e	ext		4,7	5,3	4,7	5,3	5,1	4,7	5,1





DECRETO LEGGE N.124/2019 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI																			
Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata		Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			indebitamento							
			e	s		co	c	t	e	s	t	12,0	14,0	14,0	12,0	14,0	14,0		
37		Differimento del termine rottamazione -ter al 30 novembre 2019 ( quota INPS)			co				12,0	14,0	14,0	11,0							
37		Differimento del termine rottamazione -ter al 30 novembre 2019 ( quota INPS)	s	-12,0	c	-14,0	-11,0												
38		IMU per le piattaforme marine-quota Stato	e		t	21,5	21,5			30,0	21,5	21,5		30,0	21,5				
38		IMU per le piattaforme marine-quota Comuni	e		t							8,5			8,5				
38		IMU per le piattaforme marine-maggior spesa Comuni derivante dal gettito IMU	s	8,5	c						8,5	8,5			8,5				
38		IMU per le piattaforme marine-effetti imposte dirette	e		t	-7,6	-4,3					-7,6	-4,3						
<b>CAPITOLO V - Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili</b>																			
40	1 bis	Finanziamento di investimenti infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale	s	460,0	k				460,0					460,0					
40	1 ter lettera a)	Riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni relative al "reddito e pensioni di cittadinanza"	s	-200,0	c				-200,0					-200,0					
40	1 ter lettera b)	Riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni relative alla " quota 100"	s	-200,0	c				-200,0					-200,0					
40	1 ter lettera c)	Riduzione tabella B MEF	s	-40,0	k				-40,0					-40,0					
40	1 ter lettera c)	Riduzione tabella B Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	-20,0	k				-20,0					-20,0					
41	1	Fondo di garanzia PMI	s	670,0	k				670,0					670,0					
41	2	Trasferimenti in favore di ISMEA per la concessione di garanzie alle imprese del settore agricolo per l'accesso alle tecnologie innovative e all'agricoltura di precisione	s	30,0	k				30,0					30,0					
41 bis	4	Sezione speciale del Fondo di garanzia per la prima casa per mutui ipotecari per l'acquisto di immobili destinati a "prima casa" ed oggetto di procedura esecutiva	s	5,0	k									5,0					
41 bis	8	Riduzione tabella B MEF	s	-5,0	k				-5,0					-5,0					
42		Incremento contributi straordinari per fusione dei Comuni	s	30,0	c				30,0					30,0					
50 bis	1	Pagamento compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dai Vigili del Fuoco e dalle Forze di Polizia	s	180,0	c				180,0					180,0					



DECRETO LEGGE N.124/2019 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI												
Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		indebitamento			
			e	t/c								
50 bis	1	Pagamento compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai Vigili del Fuoco e dalle Forze di Polizia- effetti riflessi	s	c	-124,0		87,3		87,3			
50 bis	2 lettera a)	Riduzione fondo per assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi	s	c	-41,8		-41,8		-41,8			
50 bis	2 lettera b)	Riduzione Fondo assunzioni di personale-articolo 1, comma 365 lettera b) legge n.232/2016	e	t/c			-20,3		-20,3			
50 bis	2 lettera b)	Riduzione Fondo assunzioni di personale-articolo 1, comma 365 lettera b) legge n.232/2017- effetti riflessi	s	c	-14,2		-14,2		-14,2			
50 bis	2 lettera b)	Riduzione Fondo per il pubblico impiego-articolo 1, comma 365 lettera c ) legge n.232/2015	e	t/c			-6,9		-6,9			
52	2	Incremento Fondo per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono	s	c	14,1	4,0	14,1	4,0	14,1	4,0		
52	2-bis	Riduzione tabella A MEF	s	c		-4,0		-4,0		-4,0		
53	1	Rimozione del parco veicolare delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autorispettori di cose per conto terzi	s	k	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9		
53 bis	1-3	IVA agevolata al 4% per i veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi	e	t		-4,9		-4,9		-4,9		
53 bis	4	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica	s	c		-4,9		-4,9		-4,9		
54	1	Finanziamento a titolo oneroso a favore di Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A.	s	k	400,0		400,0					
56	2	Compensazione fondo perequativo IRAP	s	c	16,0		16,0		16,0			
57	1-bis	Incremento Fondo solidarietà comunale	s	c		5,5		5,5		5,5		
57	1-ter lettera a)	Riduzione Tabella A MEF	s	c		-3,5		-3,5		-3,5		
57	1-ter lettera a)	Riduzione Tabella A Interno	s	c		-2,0		-2,0		-2,0		
57	1-ter lettera b)	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica	s	c		-5,5		-5,5		-5,5		



DECRETO LEGGE N.124/2019 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			indebitamento		
57	2 novies	Fondazione IFEL ( Istituto per la finanza e l'economia locale)- somme da destinare al finanziamento di interventi di supporto ai processi di investimenti comunali, di sviluppo delle capacità di accertamento e riscossione, prevenzione delle crisi finanziarie	s	c	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0
57	2 novies lettera a)	Riduzione Fondo esigenze indifferibili	s	c	-4,0					-4,0			
57	2 novies lettera b)	Riduzione tabella A MEF	s	c		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0
57	2-decies	Fondo per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 ottobre 2019 contratti dai Comuni	s	k	5,5					5,5			
57	2-quaterdecies	Riduzione Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente-MEF	s	c	-5,5					-5,5			
57	2-quinquiesdecies	Esenzione IRES per Unione di Comuni	e	t		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1
57	2-secsesdecies	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica	s	c		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1
57	quater	Fondo per la copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti	s	c		10,0	10,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0
57	quater	Riduzione autorizzazione di spesa inerente l'esenzione IMU terreni agricoli	s	c		-10,0	-10,0	-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
58		Acconti per i soggetti ISA-IRPEF	e	t	-708,0	708,0				-708,0	708,0		
58		Acconti per i soggetti ISA-IRES	e	t	-449,0	449,0				-449,0	449,0		
58		Acconti per i soggetti agli ISA-IRAP	e	t						-303,0	303,0		
58		Acconti per i soggetti agli ISA-IRAP	s	c	303,0	-303,0							
58 bis	1	Istituzione sezione speciale del fondo di garanzia PMI-sezione garanzia Fondi pensione	s	k		12,0	12,0	12,0				12,0	12,0
58 bis	4	Funzionamento del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare " Previdenza Italia "	s	c		1,5	2,0	2,0	1,5		1,5	2,0	2,0
58 bis	6 lettera a)	Riduzione tabella A MEF	s	c		-1,5	-2,0	-2,0	-1,5		-1,5	-2,0	-2,0
58 bis	6 lettera b)	Riduzione tabella B MEF	s	k		-12,0	-12,0	-12,0	-12,0		-12,0	-12,0	-12,0
58 quater	1	Modifica regime tributario dell'Accademia dei Lincei- IMU Comuni	e	t					-0,1		-0,1	-0,1	-0,1
58 quater	1	Modifica regime tributario dell'Accademia dei Lincei- IMU Comuni	s	c	1,0	0,1	0,1	0,1					



DECRETO LEGGE N.124/2019 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata		Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			indebitamento			
			e	s		t	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
58 quater	1	Modifica regime tributario dell'Accademia dei Lincei - Iltu Stato			t		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
58 quater	2	Riduzione tabella A MEF	s		c	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5	
58 septies	1	Incremento fondo per le emergenze nazionali per far fronte alle emergenze connesse agli eccezionali eventi atmosferici di ottobre e novembre 2019	s	40,0	k					25,0	7,0	8,0	25,0	7,0	8,0
58 septies	2 lettera a)	Riduzione tabella A MEF	s	-21,0	c					-21,0			-21,0		
58 septies	2 lettera b)	Riduzione tabella B MEF	s	-9,0	k					-2,0	-3,0	-4,0	-2,0	-3,0	-4,0
58 septies	2 lettera b)	Riduzione tabella B MEF	s	-10,0	k					-2,0	-4,0	-4,0	-2,0	-4,0	-4,0
58 octies	1	Istituzione sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica per messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici	s	5,0	k	10,0	10,0	10,0	10,0	2,0	10,0	10,0	2,0	10,0	10,0
58 octies	3	Riduzione tabella B MEF	s	-5,0	k	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-2,0	-10,0	-10,0	-2,0	-10,0	-10,0
59	1	Incremento Fondo per la riduzione della pressione fiscale	s		c	5.337,9	4.381,8	4.181,8	4.181,8	5.337,9	4.381,8	4.181,8	5.337,9	4.381,8	4.181,8
59	1-bis	Incremento fondo interventi strutturali di politica economica ( FISPE)	s		c	2,7					2,7			2,7	
59	1-ter lettera b)	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica ( FISPE)	s		c		-7,5	-13,8	-13,8			-7,5	-13,8	-7,5	-13,8
59	2	Incremento Fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali	s		k						26,0	25,0	26,0	25,0	21,0
59	3 - lettera a)	Riduzione spesa Ministeri - parte corrente	s	-2.123,2	c					-1.513,0	-5,0		-1.513,0	-5,0	
59	3 - lettera a)	Riduzione spesa Ministeri - parte corrente-effetti fissati	e		t/c					-27,6			-27,6		
59	3 - lettera a)	Riduzione spesa Ministeri - conto capitale	s	-966,1	k					-456,4	-9,7		-456,4	-9,7	
59	3 - lettera b)	Utilizzo sanzioni antitrust versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai programmi di spesa e che restano acquisite al bilancio dello Stato	e	130,0	ext										
59	3 - lettera b)	Utilizzo sanzioni antitrust versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai programmi di spesa e che restano acquisite al bilancio dello Stato	s		c					-130,0			-130,0		
59	3 - lettera c)	Riduzione Tabella B MEF	s	-60,0	k									-60,0	
59	3 - lettera c)	Riduzione Tabella B MISE	s	-30,0	k									-30,0	
59	3 - lettera d)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18 D.L. n.109/2018-Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ( ANSFISA)- Spese di personale	s	-12,0	c					-12,0			-12,0		



DECRETO LEGGE N.124/2019 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare	Fabbisogno	indebitamento	
59	3 - lettera c)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18 D.L. n.109/2018-Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)- Spese di personale-effetti riflessi	e	t/c		-5,8	-5,8	
59	3 - lettera d)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18 D.L. n.109/2018-Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)- Spese di funzionamento.	s	c	-2,1	-2,1	-2,1	
59	3 - lettera f)	Riduzione contributo all'ONU	s	c	-30,0	-30,0	-30,0	
59	3 - lettera g)	Fondo interventi in favore del settore dell'autotrasporto	s	k	-12,9	-12,9	-12,9	
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	e		-1.035,3	3.159,1	2.646,5	2.459,0
		<b>TOTALE SPESE</b>	s		-1.763,7	3.155,7	2.642,2	2.455,7
		<b>TOTALE ARTICOLATO</b>			728,4	3,5	4,2	3,3
						35,7	25,5	29,0
						335,2	60,2	23,7
								13,5
								17,0
								4.210,8
								4.416,7
								4.403,2
								4.193,8

